SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 261

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluoresceina Alcon» *(10A14017)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Actavis» *(10A14018)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fentanil Actavis» *(10A14019)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Actavis» *(10A14020)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Carboplatino AHCL» *(10A14021)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fixnove» *(10A14022)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epaxal» *(10A14023)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humatrope» *(10A14024)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemzar» *(10A14025)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo EG» *(10A14026)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost EG» *(10A14027)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efracea» *(10A14028)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxaliplatino Mylan Generics» *(10A14029)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venlafaxina Mylan Generics» *(10A14030)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Plaunac» *(10A14031)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glucagen» *(10A14032)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glucagen» *(10A14033)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venlafaxina Pharmacare» *(10A14034)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Ratiopharm Italia» *(10A14035)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosin Ranbaxy» *(10A14036)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Claritromicina Sandoz» *(10A14037)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simestat» *(10A14038)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir Teva» *(10A14039)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Femseven» *(10A14040)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ceftriaxone Sandoz GMBH» *(10A14041)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Copegus» *(10A14042)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lucille» *(10A14043)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Inegy» *(10A14044)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zeklen» *(10A14045)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vytorin» *(10A14046)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Goltor» *(10A14047)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tetraspan» *(10A14048)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rhophylac» *(10A14049)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Infuplas» *(10A14050)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nomegestrol Finderm» *(10A14051)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Polioinfanrix» *(10A14052)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Mylan Generics» *(10A14053)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Mylan Generics» *(10A14054)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xamiol» *(10A14055)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Saflutan» *(10A14056)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Calcitonina Sandoz» *(10A14057)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Octagam» *(10A14058)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina Ratiopharm» *(10A14059)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Sandoz» *(10A14060)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Stamaril» *(10A14061)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Copaxone» *(10A14062)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2010.

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonchè valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 novembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2009), concernente: «Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per anno 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2009»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 19 ottobre 2010, prot. n. 6270, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 è risultata pari a +0,7;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2009 ed il periodo gennaio-dicembre 2010 è risultata pari a +1,4, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e di novembre 2010 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2010 e per il mese di dicembre 2010 la ripetizione dell'indice del mese di novembre 2010 maggiorato della variazione di +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2010;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

10A14404

DECRETO 22 novembre 2010.

Modifica dei contenuti di monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 26 ottobre 2010 con la quale la società «Continental Tobacco Italy S.r.l.» ha comunicato la variazione dei tenori in monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in monossido di carbonio della seguente marca di sigarette sono così modificati: «Matrix Blue» mg/monossido di carbonio da 7,0 - mg/monossido di carbonio a 8,0.

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore: RISPOLI

10A14403

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Evi Rita Tscholl, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Evi Rita Tscholl;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie», «erste Studienrichtung Unterrichtsfach Latin, Lehramt an höheren Schulen; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch, Lehramt an höheren Schulen» conseguita presso la Universität Wien il 26 giugno 2008, comprensiva della formazione didattico-pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Zeugnis - über die Zurücklegung des Unterrichtspratikums gemäß 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI n. 145/1988», rilasciata dal «Gymnasium und wirtschaftskundlichhes Realgymnasium» di Vienna il 24 settembre 2009,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Evi Rita Tscholl, nata a Merano (Bolzano) il 18 gennaio 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe:

96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della Provincia di Bolzano;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13753

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Vania Maria Centonze, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Vania Maria Centonze;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha una formazione scolastica italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Laurea in lingue e letterature straniere (inglese e spagnolo)» conseguito il 20 aprile 1999 presso l'Università degli studi di Lecce;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Post Graduate Certificate in Education» rilasciato in data 23 luglio 2007 dalla University of Exeter;

Qualified Teacher Status» rilasciato in data 1° agosto 2007 dal General Teaching Council for England;

«Induction» rilasciato il 31 marzo 2010 dal General Teaching Council for England;

posseduto dalla cittadina italiana Prof.ssa Vania Maria Centonze, nata a Monteroni di Lecce il 1° giugno 1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Inglese - lingua straniera;

45/A seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese e Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13754

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kiefer Alice Isabell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Kiefer Alice Isabell, nata a Monaco il 30 novembre 1978, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale in «Sozialpadagogin», conseguito in Germania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale, sez. A ;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplom Sozialpadagogin-Soziale Arbeit mit psychisch kranken menschen» conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» il 8 agosto 2004;

Preso atto che la sig.ra Kiefer Alice Isabell è in possesso dell' «Urkunde Staatlich anerkannte sozialpadagogin» come attestato in data 31 ottobre 2006;

Viste la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di Assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

1) Alla Sig.ra Kiefer Alice Isabell, nata a Monaco il 30 novembre 1978, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali –sez. A -e l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi, da effettuarsi presso un Ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale;

3) La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie (scritte e orali: 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane 2) metodologie avanzate ed innovative di servizio per interventi complessi, e solo orale 3) Etica e deontologia professionale ;

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale : La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez. A.

b) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A13725

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sallò Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Sallò Krisztina, nata il 23 maggio 1973 a Budapest (Ungheria), cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Dr. Jur.» conseguito nell'anno 1996 presso l'Università degli studi «Eotvos Lorand» di Budapest;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, successivamente a due anni di pratica professionale, e di essere iscritta al «Budapesti Ugyvedi Kamara» da dicembre 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Sallò Krisztina, nata il 23 maggio 1973 a Budapest (Ungheria), cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avvocato» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13720

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Chiavassa Keoma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Chiavassa Keoma, nato il 13 luglio 1982 a Savigliano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Chiavassa è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 13 settembre 2004 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cuneo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Il.lustre Col.legi de Advogats» di Barcellona (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola pro-

va orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Chiavassa Keoma, nato il 13 luglio 1982 a Savigliano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13721

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Clementel Viviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Clementel Viviana, nata il 24 agosto 1980 a Trento, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Clementel è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 14 luglio 2004 in Italia presso la Università degli studi di Trento;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento il 6 novembre 2006;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 17 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Burgos (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n.191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Clementel Viviana, nata il 24 agosto 1980 a Trento, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13722

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Salvadori Ivan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Salvadori Ivan, nato il 3 settembre 1977 a Feltre (BL), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Salvadori è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 27 aprile 2004 in Italia presso la Università degli studi di Trento;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché

della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Considerato che in questo contesto nessun rilievo può essere attribuito ai prodotti certificati attestanti il titolo di «dottore di ricerca» in «Diritto ed Economia dell'Impresa – Discipline interne ed internazionali» - conseguito presso la Università degli studi di Verona ai fini di una semplificazione delle misure compensative, in quanto la prova attitudinale ha la finalità di verificare la conoscenza del diritto interno acquisita dall'interessato, circostanza non riscontrabile dal contenuto del suddetto documento, da cui si ricava un approfondimento di materie che non sono oggetto della prova attitudinale;

Considerato inoltre che per lo stesso motivo non può tenersi conto - ai fini di una semplificazione della prova attitudinale - del titolo di «Master de Especializacion de derecho penal» conseguito presso la Università di Barcellona, in quanto l'acquisizione di questo titolo comporta un approfondimento di materie del diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Salvadori Ivan, nato il 3 settembre 1977 a Feltre (BL), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

*b)*Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13723

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mutolo Antonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mutolo Antonia, nata il 20 luglio 1978 a Palermo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Mutolo è in possesso del titolo accademico ottenuto nel novembre 2005 in Italia presso la Università degli studi di Palermo;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 13 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Mutolo Antonia, nata il 20 luglio 1978 a Palermo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile,

diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13724

DECRETO 13 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 21 luglio 2009, 3 febbraio 2010, 11 maggio 2010 e 26 luglio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», in Ostuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 21 luglio 2009, 3 febbraio 2010, 11 maggio 2010 e 26 luglio 2010 con i quali l'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), corso Umberto I n.15, C.F. 90035740746, è stata iscritta al n. 53 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le istanze 18 maggio 2010 prot m. dg. DAG 24 maggio 2010 n. 73206.E e 18 luglio 2010 prot m. dg. DAG 2 agosto 2010 n. 104363.E e 5 ottobre 2010 con le quali l'avv. Carlo PENNA, nato a Ferrara il 16 febbraio 1951, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» ha chiesto:

l'inserimento di 16 nuove sedi secondarie site in:

CONVERSANO (Bari), via 1° Maggio 2, COSENZA, via Annone 6/c ,

COSENZA, via Montesanto 109/a,

GALATINA, corso Porta Luce n. 78,

LECCE, via Corte V. Licci 12,

LECCE, viale Roma 20,

MAGLIE (Lecce), via A. Manzoni 33,

MARTINA FRANCA (Taranto), viale della Libertà 104,

NAPOLI, via Cervantes 64,

NOICATTARO (Bari), via Crocecchia 132,

NOVOLI (Lecce), via Sindaco Marrazzi 11,

ORTA NOVA (Foggia), via Palestro 21,

SALICE SALENTINO, via Francesco Petrarca 27,

SERRA SAN BRUNO (Vibo Valentia), via della Libertà 4,

SURANO, via G. Marconi 15,

TARANTO, c.so Umberto 102/b ,

e l'inserimento di 48 ulteriori conciliatori (35 in via esclusiva e 13 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

In via esclusiva

dott. BARBIERI Barbara, nata a Milano il 15 giugno 1964,

avv. BRUNO Giovanni, nato a Taranto l'11 giugno 1948,

avv. CARLUCCIO Stefania, nata Mola di Bari (Bari) il 13 luglio 1972,

avv. CARPARELLI Giovanni, nato a Ostuni (Brindisi) il 30 settembre 1960,

dott. CAZZATELLO Gaetano Giuseppe, nato a Lecce il 27 settembre 1964,

dott. CHERUBINI Fulvio, nato a Cosenza il 25 luglio 1955,

avv. CHIMENTI Pierfrancesco, nato a Taranto il 29 novembre 1981,

dott. CHITI Alessandro, nato a Pisa l'8 dicembre 1950,

avv. COLAPINTO Rina Anna, nata a Gioia del Colle (Bari) il 15 maggio 1975,

avv. COTRINO Francesca, nata Maglie (Lecce) l'11 ottobre 1984,

avv. DE FEIS Amalia, nata Taranto il 16 novembre 1969,

avv. DESANTIS Stefania Mara, nata Torino il 20 ottobre 1975,

avv. GALATI Pietro Attilio, Nato a Tricase (Lecce) l'11 settembre 1982,

avv. GAMMAROTA Tiziana, nata a San Severo (Foggia) il 13 aprile 1974,

avv. GARZIA Gabriele, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 3 gennaio 1983,

avv. GIULIANI Magdalena, nata a Putignano (Bari) il 12 dicembre 1978,

dott. GRECO Marcello, nato a San Cassiano (Lecce) il 28 maggio 1979,

avv. IACOVUZZI Antonio, Bari il 29 maggio 1958,

avv. LATTARULO Ileana, nata a Putignano (Bari) l'8 agosto 1975,

avv. LONGO Gaetana, nata a Foggia il 21 dicembre 1964,

dott. LOPERFIDO Domenico, nato a Bari il 28 aprile 1952,

avv. MAGISTRO Giuseppe, nato a Putignano (Bari) il 30 settembre 1982,

dott. MASTRORILLI Alessandra, nata a Putignano (Bari) il 5 marzo 1973,

avv. METRANGOLO Marco, nato a Tricase (Lecce) il 20 gennaio 1974,

avv. PARRELLO Domenico, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 16 maggio 1933,

dott. POLIGNANO Antonio, nato a Gioia del Colle (Bari) il 29 settembre 1962,

avv. PUTIGNANO Vincenzo, nato ad Ostuni (Brindisi) il 9 novembre 1965,

avv. RIEFOLO Giacomo, nato a Bari il 15 luglio 1972,

avv. ROMANO Eliano, nato a Taranto il 27 ottobre 1957,

avv. SARLO Ignazio, nato a Genova il 16 ottobre 1943,

avv. SIMEONE Oronzo, nato a Martina Franca (Taranto) il 17 maggio 1956,

avv. SODO Daniela, nata a Lecce il 21 ottobre 1963,

avv. VILLANI Maria, nata a Taranto il 6 agosto 1971,

avv. VILLANOVA Marica, nata a Bari il 6 gennaio 1968 ,

avv. VITTO Gianvito, nato Conversano (Bari) il 11 marzo 1980,

In via non esclusiva

avv. ALBANESE Vincenzo, nato a Catanzaro l'8 novembre 1980,

avv. BARLETTA Francesco, nato a Fasano (Brindisi) l'8 settembre 1976,

avv. FULLONE Fabio, Nato a Mesagne (Brindisi) il 6 agosto 1983,

avv. GORGA Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955 ,

dott. LEONE Onelia, nata a Taranto il 20 maggio 1970,

avv. MARSICO Maria Teodora, nata a Taranto il 15 ottobre 1959,

dott. MASSAFRA Amalia, nata a Taranto il 28 febbraio 1968,

dott. MIRAGLIA Michele, nato a Maratea il 15 luglio 1980,

avv. RIZZUTO Emanuela, nata Rogliano (Cosenza) il 31 agosto 1976,

dott. SCIANNAMEO Donato, nato a Bari il 7 maggio 1967,

avv. TURCHIANO Angela, nata a Foggia il 29 agosto 1979,

avv. TURCHIANO Valentina, nata a Foggia il 1° dicembre 1980,

dott. ZILIO Giammaria, nato a Castellaneta (Taranto) il 29 novembre 1974,

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 21 luglio 2009, 3 febbraio 2010, 11 maggio 2010 e 26 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art, 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), corso Umberto I n. 15, C.F. 90035740746, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori e all'elenco delle sedi secondarie.

Dalla data di comunicazione, 18 luglio 2010, l'elenco delle sedi secondarie deve intendersi ampliato di 16 ulteriori unità: CONVERSANO (Bari), via 1° Maggio 2, COSENZA, via Annone 6/c , COSENZA, via Montesanto 109/a, GALATINA, corso Porta Luce n. 78, LECCE, via Corte V. Licci 12, LECCE, viale Roma 20, MAGLIE (Lecce), via A. Manzoni 33, MARTINA FRANCA (Taranto), viale della Libertà 104, NAPOLI, via Cervantes 64, NOICATTARO (Bari), via Crocecchia 132, NOVOLI (Lecce), via Sindaco Marrazzi 11, ORTA NOVA (Foggia), via Palestro 21, SALICE SALENTINO, via Francesco Petrarca 27, SERRA SAN BRUNO (Vibo Valentia), via della Libertà 4, SURANO, via G. Marconi 15 e TARANTO, c.so Umberto 102/b.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e

b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di 48 ulteriori unità: (n. 35 In via esclusiva) dott. BARBIERI Barbara, nata a Milano il 15 giugno 1964, avv. BRUNO Giovanni, nato a Taranto l'11giugno 1948, avv. CARLUCCIO Stefania, nata Mola di Bari (Bari) il 13 luglio 1972, avv. CARPARELLI Giovanni, nato a Ostuni (Brindisi) il 30 settembre 1960, dott. CAZZATELLO Gaetano Giuseppe, nato a Lecce il 27 settembre 1964, dott. CHERUBINI Fulvio, nato a Cosenza il 25 luglio 1955, avv. CHIMENTI Pierfrancesco, nato a Taranto il 29 novembre 1981, dott. CHITI Alessandro, nato a Pisa il 8 dicembre 1950, avv. COLAPINTO Rina Anna, nata a Gioia del Colle (Bari) il 15 maggio 1975, avv. COTRINO Francesca, nata a Maglie (Lecce) l'11 ottobre 1984, avv. DE FEIS Amalia, nata a Taranto il 16 novembre 1969, avv. DESANTIS Stefania Mara, nata a Torino il 20 ottobre 1975, avv. GALATI Pietro Attilio, nato a Tricase (Lecce) l'11 settembre 1982, avv. GAMMAROTA Tiziana, nata a San Severo (Foggia) il 13 aprile 1974, avv. GARZIA Gabriele, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 3 gennaio 1983, avv. GIULIANI Magdalena, nata a Putignano (Bari) il 12 dicembre 1978, dott. GRECO Marcello, nato a San Cassiano (Lecce) il 28 maggio 1979, avv. IACOVUZZI Antonio, Bari il 29 maggio 1958, avv. LATTARULO Ileana, nata a Putignano (Bari) l'8 agosto 1975, avv. LONGO Gaetana, nata a Foggia il 21 dicembre 1964, dott. LOPERFIDO Domenico, nato a Bari il 28 aprile 1952, avv. MAGISTRO Giuseppe, nato a Putignano (Bari) il 30 settembre 1982, dott. MASTRORILLI Alessandra, nata a Putignano (Bari) il 5 marzo 1973, avv. METRANGOLO Marco, nato a Tricase (Lecce) il 20 gennaio 1974, avv. PARRELLO Domenico, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 16 maggio 1933, dott. POLIGNANO Antonio, nato a Gioia del Colle (Bari) il 29 settembre 1962, avv. PUTIGNANO Vincenzo, nato ad Ostuni (Brindisi) il 9 novembre 1965, avv. RIEFOLO Giacomo, nato a Bari il 15 luglio 1972, avv. ROMANO Eliano, nato a Taranto il 27 ottobre 1957, avv. SARLO Ignazio, nato a Genova il 16 ottobre 1943, avv. SIMEONE Oronzo, nato a Martina Franca (Taranto) il 17 maggio 1956, avv. SODO Daniela, nata a Lecce il 21 ottobre 1963, avv. VILLANI Maria, nata a Taranto il 6 agosto 1971, avv. VILLANOVA Marica, nata a Bari il 6 gennaio 1968, avv. VITTO Gianvito, nato Conversano (Bari) il 11 marzo 1980 e (n. 13 In via non esclusiva) avv. ALBANESE Vincenzo, nato a Catanzaro l'8 novembre 1980, avv. BARLETTA Francesco, nato a Fasano (Brindisi) l'8 settembre 1976, avv. FULLONE Fabio. Nato a Mesagne (Brindisi) il 6 agosto 1983, avv. GORGA Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955, dott. LEONE Onelia, nata a Taranto il 20 maggio 1970, avv. MARSICO Maria Teodora, nata a Taranto il 15 ottobre 1959, dott. MASSAFRA Amalia, nata a Taranto il 28 febbraio 1968, dott. MIRAGLIA Michele, nato a Maratea il 15 luglio 1980, avv. RIZZUTO Emanuela, nata a Rogliano (Cosenza) il 31 agosto 1976, dott. SCIANNAMEO Donato, nato a Bari il 7 maggio 1967, avv. TURCHIANO Angela, nata a Foggia il 29 agosto 1979, avv. TURCHIANO Valentina, nata a Foggia il 1° dicembre 1980, dott. ZILIO Giammaria, nato a Castellaneta (Taranto) il 29 novembre 1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 53 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13306

DECRETO 13 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Venezia», in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 2 luglio 2009, 31 marzo 2010 e 29 luglio 2010 d'iscrizione al n. 48 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco n. 2032, C.F. 94016430277 e P. IVA 03605920275;

Viste le note 15 luglio 2010 prot. m. dg DAG 27 luglio 2010 n. 102015.E, 26 luglio 2010 prot. m. dg DAG 9 agosto 2010 n. 107221.E, 23 agosto 2010 prot. m. dg DAG 6 settembre 2010 n. 113856.E e 8 ottobre 2010 con le quali il presidente e legale rappresentante, avv. Patrizia CHIAMPAN, nata a Verona il 24 febbraio 1958, ha chiesto la cancellazione di una unità dall'elenco dei conciliatori in via esclusiva nella persona di: avv. STEFANUTTI

Massimo, nato a Venezia il 22 novembre 1957 e l'inserimento di 9 ulteriori unità nell'elenco dei conciliatori (n. 3 in via esclusiva e n. 6 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

In via esclusiva:

avv. BIANCHINI Marco, nato a Venezia il 25 giugno 1961,

dott. BOATTO Fiorenza, nata a San Donà di Piave il 15 marzo 1958,

dott. SONINO Ruggero, nato a Venezia il 19 luglio 1951,

In via non esclusiva:

avv. CHIAMPAN Patrizia, nata a Verona il 24 febbraio 1958,

dott. GALLO Sergio, nato a Venezia il 18 settembre 1966,

dott. LOERO Francesco, nato a Genova il 17 giugno 1951,

avv. STEFANUTTI Massimo, nato a Venezia il 22 novembre 1957,

dott. TOMASIN Giancarlo, nato a Padova il 19 giugno 1934,

dott. TOMASIN Isabella, nata a Padova il 23 agosto 1964;

Dispone

la modifica dei PPDG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco n. 2032, C.F. 94016430277 e P. IVA 03605920275, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ridotto di una unità: (in via esclusiva) avv. STEFANUTTI Massimo, nato a Venezia il 22 novembre 1957.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di nove ulteriori unità; (n. 3 in via esclusiva) avv. BIANCHINI Marco, nato a Venezia il 25 giugno 1961, dott. BOATTO Fiorenza, nata a San Donà di Piave il 15 marzo 1958 e dott. SONINO Ruggero, nato a Venezia il 19 luglio 1951, (n. 6 in via non esclusiva) avv. Patrizia CHIAMPAN, nata a Verona il 24 febbraio 1958, dott. GALLO Sergio, nato a Venezia il 18 settembre 1966, dott. LOERO Francesco, nato a Genova il 17 giugno 1951, avv. STEFANUTTI Massimo, nato a Venezia il 22 novembre 1957, dott. TOMASIN Giancarlo, nato a Padova il 19 giugno 1934 e dott. TOMASIN Isabella, nata a Padova il 23 agosto 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 48 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13307

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piretrine, revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17

(supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piretrine;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti piretrine dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pietrine non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piretrine revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 agosto 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piretrine la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **piretrine**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011737	PIRETRO ACTIVA	31/07/2003	ACTIVA S.R.L.
2.	011971	PIRECAP	04/02/2004	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
3.	010561	FLORAPIR	01/08/2000	CERRUS S.A.S. DI RONZONI G. & C.
4.	012122	PIRETRO IQV	03/06/2004	CHEMIA S.P.A.
5.	013300	ZETRIN	13/11/2006	CHEMIA S.P.A.
6.	012386	OUTFLY	24/12/2004	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
7.	012332	GEO CONTROL	06/09/2004	GREEN RAVENNA S.R.L.
8.	012310	PYRETHRIN PLUS	02/08/2004	GREEN RAVENNA S.R.L.
9.	011652	INSETTICIDA RTU	07/04/2003	GUABER HOUSEHOLD S.R.L.
10.	003524	NETTAFID	15/03/1980	ISAGRO S.P.A.
11.	004555	PIRETRO ENICHEM AGRICOLTURA	18/11/1981	ISAGRO S.P.A.
12.	002702	SILPIR AG	13/01/1978	ISAGRO S.P.A.
13.	012251	PERCIS	21/06/2004	KOLLANT S.P.A.
14.	011363	VERDEVIVO PIRETRO	10/06/2002	KOLLANT S.P.A.
15.	010670	PYRETHRIN	29/12/2000	NUFARM ITALIA S.R.L.
16.	008439	FLORTIS INSETTICIDA P1	16/11/1993	ORVITAL S.P.A.
17.	010856	PULVOSAN	11/04/2001	ORVITAL S.P.A.
18.	012480	NATURALROC	04/06/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.
19.	000213	PIPERIL	01/12/1971	SCAM S.P.A.
20.	011210	TETRAN COMBI EC	22/02/2002	SEPRAN S.A.S.
21.	011683	CINEROL	06/06/2003	SERBIOS S.R.L.
22.	013740	NIMBO	11/04/2007	SERBIOS S.R.L.
23.	011580	PYROS	06/02/2003	SERBIOS S.R.L.
24.	013347	SHOW TOP	07/07/2006	SERBIOS S.R.L.
25.	011677	TANACID	23/05/2003	SERBIOS S.R.L.
26.	011987	PIRESIM	23/03/2004	SIMAR S.R.L.
27.	003978	PIBUTRINA CONCENTRATA 1-D	20/12/1980	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
28.	012111	PIRET 4%	25/05/2004	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

10A13979

DECRETO 5 novembre 2010.

Rettifica al decreto 25 agosto 2010 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamitron, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 25 agosto 2010 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamitron revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che alla riga 3 dell'allegato al citato decreto 25 agosto 2010 è stato erroneamente inserito il sottoindicato prodotto fitosanitario:

N. reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanza attiva
012459	TARGET SC	31/07/2007	AGRICHEM BV	metamitron

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 25 agosto 2010 eliminando la riga 3 dell'allegato al citato decreto 25 agosto 2010;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 25 agosto 2010 nelle seguenti parti:

viene eliminata la riga 3 relativa al prodotto fitosanitario TARGET SC dell'impresa AGRICHEM BV registrato al n. 012459 con decreto in data 31 luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica all'impresa interessata.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A13980

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2010.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Como.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Como n. 234 del 5 agosto 2010 con la quale si designano la sig.ra Paola De Dominicis quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Rosi Manganaro quale consigliera di parità supplente della Provincia di Como;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Paola De Dominicis e della sig.ra Rosi Manganaro allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine della consigliera di parità effettiva e della consigliera di parità supplente della Provincia di Como;

Decreta:

La sig.ra Paola De Dominicis e la sig.ra Rosi Manganaro sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

Nome	**Paola De Dominicis**

ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Date (da – a)	Settembre 2002/ Ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Milano – Settore Politiche del Lavoro – Dispositivo Multimisura per l'Orientamento – Area lavoro. Anni: 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007. AFOL Milano - Dispositivo Progetti Emergenza 2008/2009 – Dote Lavoro 2009/2010
• Tipo di azienda o settore	Ente pubblico
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Consulente di Afol Milano. Tipologia di azioni erogate: Bilancio di competenze, Colloquio di counseling e tutoring, tutor di singoli utenti. Ideazione e progettazione di modelli e documenti per la rilevazione dei fabbisogni dell'utente e la descrizione delle competenze possedute. Stesura relazioni contenenti caratteristiche professionali e personali delle persone disoccupate accompagnate in colloqui di orientamento al fine di favorire la progettazione di un piano di sviluppo professionale adeguato ad un veloce reinserimento lavorativo. Provincia di Milano. Consulente, iscritta all'albo della Provincia di Milano, per colloqui individuali di orientamento rivolti agli iscritti residenti nella provincia di Milano. Tipologia di azioni erogate: A2 e C1.
• Date (da – a)	Febbraio 2009/Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Istituto Tecnico Industriale Statale di Setificio P.Carcano di Como

• Tipo di azienda o settore	Istruzione
• Tipo di impiego	Docente
• Principali mansioni e responsabilità	Formatrice del modulo di orientamento per gli alunni e le alunne delle classi V. Temi trattati: caratteristiche del mercato del lavoro, in particolar modo quello lombardo, normativa del lavoro e contratti, strumenti di rilevazione delle proprie caratteristiche e capacità, elementi di forza di un cv.
• Date (da – a)	Settembre 2008/Aprile 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali "Gaetano Pessina" di Como
• Tipo di azienda o settore	Istruzione
• Tipo di impiego	Docente
• Principali mansioni e responsabilità	Docente di Terza Area per i moduli di "Comunicazione" e "Imprenditorialità" delle classi IV e V delle sezioni Turistica ed Aziendale
• Date (da – a)	Aprile 2007 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**PariComo – associazione professionale senza fini di lucro, politicamente indipendente ed economicamente autonoma, nata a Como il 4 aprile 2007.**
• Tipo di azienda o settore	Ente di formazione, progettazione, studio e ricerca. Promuove servizi per le donne e per la conciliazione di uomini e donne tra vita pubblica e privata
• Incarico	Collaborazione per attività di direzione ed orientamento professionale
• Principali mansioni e responsabilità	Attività di direzione e orientamento scolastico e professionale nell'ambito: • dello Sportello Emporio Donna – servizio aperto c/o il Comune di Como ed il Comune di Maslianico – Servizio di informazione e consulenza per donne che desiderano diventare lavoratrici autonome o imprenditrici. • della Banca del tempo "Il pozzo dei desideri delle donne" – c/o il Comune di Como • del progetto "Non uno di meno" cofinanziato ai sensi della l.r. 23/99 – bando 2009 • del progetto " Ascolto, sensibilizzazione, orientamento: iniziative rivolte alle famiglie del Circolo Didattico Como 2 per sostenerle nei loro compiti sociali ed educativi" cofinanziato ai sensi della l.r. 23/99 – bando 2008 • del progetto " Tra agio e disagio: nuove modalità di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica" cofinanziato ai sensi della l.r. 23/99 – bando 2008
• Date (da – a)	Marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**CESIL– Centro di Solidarietà Internazionale Lavoratori.**
• Tipo di azienda o settore	Associazione promossa dalla Cisl di Milano che ha come finalità principale quella di favorire l'incontro fra i popoli per lo sviluppo di una società multietnica.
• Incarico	Collaborazione nell'ambito del dispositivo Multimisura per l'Orientamento della Provincia di Milano – Settore Politiche del Lavoro - Piano Provinciale 2007/2008 . Progetto FSE N. MI2002045 supplemento del progetto "Ophelia III"
• Principali mansioni e responsabilità	Esperta di colloqui di orientamento e bilanci di competenze da rivolgere a: • donne al rientro dalla disoccupazione • donne e uomini stranieri • adulti disoccupati • giovani disoccupati
• Date (da – a)	Giugno 1998 – ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Ancorpari – Associazione Nazionale Consigliere di Parità di Milano**
• Tipo di azienda o settore	Ente no profit di formazione, progettazione, studio e ricerca
• Tipo di impiego	Collaborazione. Responsabile area orientamento. Dal mese di luglio 2006 componente del direttivo.
• Principali mansioni e responsabilità	Progettista, coordinatrice, docente, tutor. Consulente di Orientamento. Responsabile di qualità per l'area orientamento. In particolare ha ricoperto i seguenti incarichi:

- responsabile dell'azione di orientamento realizzata su Mantova nell'ambito del Progetto Equal "Conpiùtempo. La rete delle città per la conciliazione" (IT G2 LOM 043) 2005/2007
- coordinamento della ricerca ""La rappresentanza emminile nei Comuni della Provincia di Como"
- responsabile del progetto "Il pozzo dei desideri delle donne – La Banca del tempo di Como" finanziato ai sensi della Lr 23/99 – bando 2006 dalla Regione Lombardia
- direttrice del progetto FSE Futura N.89 "la scelta dell'autoimpiego tra bisogno di sicurezze e sviluppo professionale" (maggio 2004/giugno 2005)
- conduttrice di focus – group nell'ambito del progetto FSE Mis. E1 N. 142391 (marzo 2004)
- coordinatrice del progetto FSE Mis. E1 N. 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego".(maggio2002/gennaio 2003)
- docente in percorsi di sensibilizzazione ai temi della parità rivolti ad operatrici dei Centri per l'Impiego della Provincia di Como (giugno 2003)
- conduttrice di interviste individuali approfondite a testimoni privilegiati nell'ambito della ricerca "Il lavoro delle donne a Como" (settembre 2002/dicembre 2002)
- docente in percorsi di orientamento professionale con attenzione alla consapevolezza di genere in corsi di formazione rivolti a donne disoccupate, progetti FSE N.49713 "Selezionatrice, esperta di genere"(aprile 2002) e N. 1346 "Le 3 M del terzo settore: management, marketing, mainstreaming" (gennaio 2002)
- tutor d'aula nel corso di formazione per consigliere di parità di 1000 ore, rivolto a 30 donne disoccupate provenienti da tre regioni d'Italia, organizzato nell'ambito del progetto Now "Consigliera di Parità + Rete Tematica Europea di Formazione e Informazione per Consigliere di Parità", ANCORPARI + ISO, (novembre/luglio 1999)
- monitoraggio e conduzione di interviste approfondite a testimoni privilegiati nell'ambito della ricerca "Cooperative in rosa: nuovi sistemi di flessibilità per l'imprenditorialità femminile tra produzione e riproduzione" promossa dal ministero del Lavoro (febbraio/maggio 1998)

• Date (da – a)	Luglio 2004/ Luglio 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Esip – Ente Somasco Istruzione Professionale** – Progetto Saturno
• Tipo di azienda o settore	Centro di formazione professionale di Como
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Consulente di colloqui di orientamento per aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi
• Date (da – a)	Febbraio 2003/ Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Cefris – Centro Formazione Ricerche ed Iniziative Sociali di Milano** – Progetto FSE Mis.E1 Azione di Sistema N. 33531 "Valorizzazione delle capacità di gestire le problematiche delle Pari Opportunità da parte degli operatori del sistema dei servizi (pubblici e privati) svolgenti la prima attività nei confronti della popolazione extracomunitaria di sesso femminile"
• Tipo di azienda o settore	Centro di formazione professionale
• Tipo di impiego	**Collaborazione** in qualità di docente dei moduli inerenti le Pari Opportunità

• Date (da – a)	Febbraio 2003/ Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Asfap – Associazione Somasca Formazione Aggiornamento Professionale – Progetto Emporio**
• Tipo di azienda o settore	Centro di formazione professionale di Como
• Tipo di impiego	**Collaborazione**
• Principali mansioni e responsabilità	Direzione e coordinamento dello "Sportello Emporio" per l'erogazione di servizi specialistici rivolti a donne aspiranti imprenditrici, donne lavoratrici autonome e/o imprenditrici che desiderano accrescere le loro competenze. Colloqui di orientamento individuali e/o di gruppo. Brevi percorsi di analisi delle proprie competenze.
• Date (da – a)	Febbraio 2003/ Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Asfap – Associazione Somasca Formazione Aggiornamento Professionale -Corso FSE N.138877**
• Tipo di azienda o settore	*Centro di formazione professionale di Como*
• Tipo di impiego	**Collaborazione**
• Principali mansioni e responsabilità	Docente nei moduli di mentoring , autoimprenditorialità e pari opportunità del corso FSE "Rientrare nel mondo del lavoro- competenze informatiche ed autoimprenditorialità" rivolto a donne disoccupate.
• Date (da – a)	Marzo 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**CCIAA di Milano** - Progetto "Giovani – Impresa"
• Tipo di impiego	Docente
• Principali mansioni e responsabilità	Orientamento informativo sui temi della creazione d'impresa: self-employment, modalità di costituzione d'impresa e opportunità di finanziamento per lo start-up
• Date (da – a)	Gennaio 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Formaper di Milano** – "Programma regionale per la promozione dell'imprenditorialità femminile in Lombardia – Legge 215/92 – V Bando"
• Tipo di impiego	consulente
• Principali mansioni e responsabilità	Orientamento al lavoro autonomo. Analisi e valutazione delle competenze imprenditoriali
• Date (da – a)	Ottobre 2001/ Ottobre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	***Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro***
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Attività svolta nell'ambito della gestione dei progetti FSE; in particolare: procedure di avvio, rendicontazione e monitoraggio degli esiti occupazionali. Utilizzo di programmi informatici specifici: Monitorweb e Nautilus. Consulente come esperta dei bandi FSE per attività di informazione e orientamento presso la sede della Direzione Generale della Regione Lombardia. Responsabile dello sportello informativo operante presso gli STAP di Como, Varese e Milano
• Date (da – a)	Giugno 1998/Ottobre 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	***Regione Lombardia – COR Centro Operativo Regionale – CITE di Milano***
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Consulente per attività di informazione e orientamento e gestione al front office dello sportello bandi FSE. In particolare ▪ Responsabile dello **"Sportello informativo FSE"** operante presso gli STAP di Como e Varese

- Consulenza e rilevazione attraverso questionari semi strutturati nell'ambito del progetto: "**Monitoraggio dei servizi all'impiego in Lombardia con particolare riguardo all'utenza adulta e alle possibilità di sviluppo di un sistema di formazione continua**"
- Consulente nell'ambito del progetto "**Informazione a supporto dell'accreditamento**"

• Date (da – a) Dicembre 2000/gennaio 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **CNA Emilia Romagna _ Progetto NOW "Le donne possono: network e partnership"**

• Tipo di impiego Tutor d'aula

• Date (da – a) Giugno 1999/Dicembre 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Comune di Cantù – Progetto Recife**

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Referente operativa del centro di parità del Comune di Cantù con il Centro Risorse Femminili della Regione Lombardia

Date (da – a) Aprile 1999/Settembre 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **CNA Emilia Romagna/Comitato Impresa Donna – progetto POM "Sviluppo manageriale delle donne titolari d'impresa"** Il progetto prevedeva anche il coinvolgimento della Lombardia

• Tipo di impiego Tutor d'aula

• Date (da – a) Aprile 1999/Settembre 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **CNA Emilia Romagna/ECIPA Lombardia – progetto NOW CREE "Centri di servizi innovativi per la promozione e lo sviluppo delle imprese artigiane e le PMI"**

• Tipo di impiego Tutor d'aula e rilevatrice per mappare i servizi esistenti sul territorio nel settore dei servizi per l'impiego

• Date (da – a) Febbraio /Marzo 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **CITE di Milano – Regione Lombardia**

• Tipo di impiego Consulente esperta di parità

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e stesura, nell'ambito del Programma d'Azione Comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) del progetto " Sportello internazionale donna"

• Date (da – a) Novembre/Dicembre 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **CITE di Varese – Regione Lombardia**

• Tipo di impiego Operatrice, in qualità di stagista, presso lo "sportello donna" di Varese - servizio di orientamento scolastico professionale

• Principali mansioni e responsabilità Stage di 240 ore presso il CITE di Varese. Attività di affiancamento ad orientatori/trici dello sportello di orientamento scolastico professionale rivolto a donne giovani e adulte al fine di facilitarne la collocazione/ricollocazione nel mercato del lavoro. In particolare ho seguito interventi di counseling, individuale e di gruppo, di stesura di un bilancio personale e professionale, di sviluppo di uno o più progetti professionali individualizzati. La metodologia utilizzata ha come fondamento teorico il metodo "retravailler" nato in Francia agli inizi degli anni '70.

• Date (da – a) Aprile 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **CITE di Como / Regione Lombardia – Provincia di Como – Comune di Como Progetto"Futuro a 20 anni"**

• Tipo di impiego Animatrice di laboratori di orientamento rivolti a giovani dell'ultimo anno delle scuole medie superiori

• Date (da – a)	Aprile 1996/Marzo 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Comune di Como – cooperativa Questa Generazione**
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Colloqui individuali di orientamento informativo scolastico e lavorativo. Realizzazione rassegne stampa. Partecipazione al gruppo di lavoro per analizzare e valutare gli indicatori di qualità da utilizzare nella costruzione del data base
• Date (da – a)	Ottobre 1995/Maggio 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Cooperativa Questa Generazione**
• Tipo di impiego	Insegnante per il doposcuola delle Scuole Elementari Montano-Lucino
• Date (da – a)	1985/1986 e 1989
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Scuole Medie Statali della Provincia di Como (S.M.S. di Gaggino Faloppio e di Uggiate Trevano)
• Tipo di impiego	Supplente incaricata di Lettere

ALTRE ATTIVITA'

• Date (da – a)	Dal mese di Maggio 2009 ad oggi
Attività	Componente del gruppo di lavoro Scuola Formazione e Apprendimento della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità
• Date (da – a)	Dal 2004 al 2008
Attività	Componente del gruppo di lavoro Fondi strutturali e Iniziative Comunitarie della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità
• Date (da – a)	Dal mese di Giugno 2001 ad oggi
Attività	Consigliera di Parità effettiva di Como e componente della Commissione Provinciale del Lavoro della Provincia di Como
• Date (da – a)	Dal mese di dicembre 2005 al mese di novembre 2008
Attività	Componente della Commissione Provinciale di Parità della Provincia di Como
• Date (da – a)	Dal 2007 ad oggi
Attività	Presidente Associazione PariComo – associazione femminile senza scopo di lucro
• Date (da – a)	Dal 2001 al 2006
Attività	Partecipazione agli incontri del Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile della CCIAA di Como collaborando con informazioni tecnico-specialistiche (normativa di parità e bandi comunitari) alle loro iniziative
• Date (da – a)	Dal 1998
Attività	Socia dell'Associazione Nazionale Consigliere di Parità in qualità di consigliera professionale e dal mese di luglio 2006 componente del direttivo.

ISTRUZIONE

• Date (da – a)	Gennaio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale di Lugano
• Qualifica conseguita	Certificato in Studi Avanzati (CAS) – Consulenza e accompagnamento per la VAE, Validazione degli Apprendimenti Esperenziali (CA – VAE) del modulo "Informazione e Consulenza per l'accesso individuale alla VAE" – Gennaio 2010 – e del modulo "Fondamenti della VAE" – Novembre 2009 -

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Università Tor Vergata di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia**

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere. Tesi di laurea in Lingua e cultura latina

• Date (da – a) 1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Liceo Classico Statale A. Pansini di Napoli**

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

FORMAZIONE

• Date (da – a) Maggio 2004/Gennaio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **IACP Istituto di Ascolto Centrato sulla Persona**

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso biennale, della durata di 450 ore, in Counselling centrato sulla persona – per il conseguimento del diploma di Counsellor , figura riconosciuta a livello europeo e in Italia dal CNEL.

- Aree trattate: Fondamenti della teoria psicologica di Carl Rogers, Fondamenti dell'Approccio Centrato sulla Persona, Fondamenti di psicologia,Teoria e metodologia della consulenza, La Promozione della Salute, Applicazioni del Counselling Centrato sulla Persona, Teoria delle relazioni interpersonali e dei gruppi.
- Attività pratiche: Laboratori sull'ascolto empatico, Laboratori sull'autoespressione efficace, Laboratori sul confronto, Laboratori sulla gestione e la facilitazione dei conflitti e sulla negoziazione, Laboratori sulla consulenza applicata ai vari contesti, Laboratori sul contratto di consulenza e sul contratto di formazione, Laboratori sulla analisi della domanda, Laboratori sull'autovalutazione, Esercitazioni di chiarificazione dei sentimenti e di integrazione delle emozioni, Esercitazioni di autoconsapevolezza, Gruppi d'incontro

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Ancorpari – Associazione Nazionale Consigliere di Parità di Milano**

• Qualifica conseguita Qualifica professionale per "Consigliera di parità", rilasciata dalla Regione Lombardia

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Diploma di qualifica professionale di "Consigliera di Parità" conseguito a conclusione di un corso F.S.E./ Regione Lombardia della durata di 800 ore di cui 240 ore di stage.
Il corso ha previsto moduli d'approfondimento di tematiche relative alla progettazione e gestione di interventi che favoriscano la partecipazione femminile al Mercato del Lavoro.
In particolare sono state analizzate 5 aree: - Diritto del Lavoro - Sociologia del Lavoro - Economia - Statistica – Comunicazione.
Progettazione e presentazione di un intervento di Azione Positiva a sostegno dell'inserimento lavorativo delle Donne nella provincia di Como con attività di orientamento e formazione personale come punto di partenza/strategie per autoproporsi nel mercato del lavoro.

LTRA FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2006 (19 novembre / 25 novembre)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Scuola Centrale di Formazione – Progetto Leonardo**
Commissione Europea di Bruxelles – DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	- Incontri con i direttori di centri di formazione professionale e di orientamento presenti a Bruxelles per conoscere metodologie e attività didattica da loro utilizzata. - Incontro con il Capo Unità, per l'Italia, Malta e la Romania, della DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea per conoscere gli indirizzi della programmazione Comunitaria prevista per il settennio 2007/2013
Date (da – a)	2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Orientamento Lavoro Milano – Progetto GRUNDTVIG-1**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Dalla biografia al progetto – Orientamento e metodologia autobiografica Modulo di Formazione formatrici/formatori (28 ore)
• Date (da – a)	Settembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Regione Lombardia – Progetto Leonardo – Partecipazione a visita di scambio/stage a Parigi**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Il progetto nasce nell'ambito dell'associazione "Quattro motori per l'Europa" (in particolare nel gruppo di lavoro sulla formazione professionale). La visita di scambio/ stage di 5 giorni a Parigi ha l'obiettivo di favorire l'attuazione di scambi tra operatori della formazione, responsabili istituzionali e specialisti dell'orientamento professionale, al fine di accrescere la qualità della formazione, stimolare l'innovazione e fare acquisire loro una dimensione europea della problematica delle pari opportunità nella formazione professionale e nell'orientamento.
• Date (da – a)	Ottobre /Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Studio Professionale Imagines**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Percorso sul "Bilancio di Competenze" secondo il modello EFFE rivolto ad operatrici del settore (30 ore)
• Date (da – a)	Marzo/maggio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Enaip di Torino e Pari e Dispari di Milano – Progetto Comunitario NOW-REDA-Réseau Europée d'Accompagnement Femmes vers l'emploi: Lombardia – Piemonte – Valle d'Aosta**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Partecipazione ai laboratori monotematici: il servizio dell'accoglienza – il servizio dell'informazione – la consulenza orientativa – percorso di formazione sul rapporto con le imprese nell'ambito dei Servizi all'Impiego. Attestato di partecipazione

.PACITA' E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
• Capacità di lettura	buono
• Capacità di scrittura	discreto
• Capacità di espressione orale	discreto
	FRANCESE
• Capacità di lettura	buono
• Capacità di scrittura	limitato
• Capacità di espressione orale	discreto
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Predisposizione all'ascolto attivo ed empatico e all'osservazione e comprensione delle dinamiche relazionali, dei comportamenti verbali e corporei secondo l'Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers.

Capacità di esprimere e comunicare il proprio pensiero attraverso la proposizione di un clima facilitante, basato sulla partecipazione affettiva, sull'abbandono di ruoli stereotipati e sulla considerazione positiva dell'altro (accettazione).

Le capacità sono state apprese nell'iter formativo e nelle esperienze professionali.

Capacità di lavorare con altre persone, ponendo attenzione ai diversi bisogni ed alle molteplici esperienze.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Buone capacità di gestione e coordinamento di gruppi, soggetti e di progetti di vario tipo: corsi di formazione, servizi (sportelli informativi tematici), iniziative (ricerche, convegni, conferenze stampa).

Capacità organizzative e di brainstorming

Buone capacità progettuali.

Tali capacità sono state sviluppate ed applicate in diversi ambiti istituzionali, professionali e formativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei più diffusi programmi informatici (word, excel, power point) e di internet. Capacità certificate dall'attestato di frequenza rilasciato al termine del corso "Office automation"di 250 ore, concluso nel mese di maggio 1999, organizzato dall'Enfap di Como e riconosciuto dalla Regione Lombardia.

CAPACITÀ E COMPETENZE SPECIALISTICHE

Ottime capacità e competenze in materia di pari opportunità e politiche di genere, acquisite come consigliera di parità professionale ed istituzionale ed esperta di bilanci di competenze di genere.

Tali competenze sono state espresse in diversi ambiti:istituzionali, professionali e formativi.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

La dichiarante

Ai sensi dell' art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

OMO, 8 APRILE 2010-04-08

Firma
Paola de Dominicis

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome — MANGANARO ROSI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

Nome ed indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di azienda e/o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1997/98: Pratica forense presso lo Studio Legale dell''Avv. Violi Giovanni , a Reggio Calabria. Attività svolte: redazione di atti di diritto civile, di diritto del lavoro, penale ed amministrativo; ricerca; attività di cancelleria; attività istruttoria.
Aprile 1999: stage (durata 40 ore) presso l'Istituto di economia pubblica di Valencia (Spagna). Attività svolte: osservazione e confronto transnazionale sulle tematiche ed azioni di promozione delle Pari Opportunità e degli Enti Locali.
Maggio - Giugno 1999 : collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria (Assessorato al Turismo, allo Sport e Pari Opportunità) Attività svolte: attenta ricerca legislativa concernente le P.O. al fine di elaborare una rubrica legislativa; elaborazione dei dati forniti dall'Ente per la conoscenza della realtà del pubblico impiego della Provincia di Reggio Calabria; elaborazione dei regolamenti per la costituzione del Comitato e della Commissione Pari Opportunità. Redazione del regolamento che è stato poi adottato dalla Provincia di Reggio Calabria, dal 28 settembre 2000, giorno di insediamento del Comitato Pari Opportunità.
Dicembre 1999 - Collaborazione con l'Associazione Ancorpari per l'elaborazione della relazione sui lavori atipici, presentata durante il Convegno internazionale di chiusura del NOW "Consigliera di Parità + Retefic Rete tematica europea di formazione ed informazione delle Consigliere di Parità", presso la Camera dei Deputati.
Maggio 2000 – Collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria per una indagine conoscitiva tra il personale dell'Amministrazione Provinciale, sulle tematiche della Parità e delle Pari Opportunità e promozione delle stesse tra i dipendenti.
Attività svolte: analisi ed elaborazione dei dati, preparazione questionari, gestione interviste, collaborazione alla formazione del Comitato Pari Opportunità, stesura di 1000 opuscoli (Le Pari Opportunità nella P. A.: l'esperienza dell''Amministrazione Provinciale

di Reggio Calabria) dell'indagine effettuata e partecipazione, in veste di relatrice, alla conferenza di presentazione.
Settembre 2000 - Incarico di docenza modulo "Gestione delle risorse umane nelle organizzazioni".nell'ambito del Corso di Formazione "Consigliere di Parità" - Ob 3-Cod.2303 Mis. *5.1 f*- Sott. 2, ottenuto dall'Istituto Regionale di Formazione ed Informazione Cooperativa della Calabria .
Dicembre 2000 - Incarico di docenza il modulo " Orientamento" nell'ambito del Corso di Formazione " Consigliere di Parità - Ob 3 - Cod. 2303 Mis. 5.7f- Sott. 2, ottenuto dall'Istituto Regionale di Formazione ed informazione Cooperativa della Calabria.
Aprile 2001/2005-Nomina di Consigliera di Parità Supplente della Provincia di Reggio Calabria, con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità dello 06/04/2001.
Maggio – dicembre 2001 - Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nel corso FSE n°1346 (misura 3.E.1.1/2000) "Le 3 M del Terzo Settore: Management, Marketing, Mainstreaming "
Dicembre 2001- Incarico di docenza " Bussola strategica - Pari Opportunità " nell'ambito del Corso FSE 2000 - 2001 n. 1909 ob. *3,* Misura E.l, sottomisura E.l.l, " Corso di formazione per segretarie di direzione" ottenuto dal SIS, consorzio di cooperative sociali di solidarietà di Milano.
Febbraio 2002 - Incarico di docenza modulo " Pari Opportunità " nell'ambito del Corso FSE 2000 - 2001 n.1917 ob. 3, Misura E.l, sottomisura E.l.l, "Corso di formazione orientamento al lavoro - Retravailler " ottenuto dal SIS, consorzio di cooperative sociali di solidarietà di Milano.
Aprile 2002 - Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nell'ambito del progetto n. 49713 " Selezionatrice esperta di genere" - intervento ponte multimisura, formazione disoccupate anno 2002, ob.3, misuraE.l,sottomisura E.l.l.
Maggio 2002 - Incarico di docenza modulo "Pari Opportunità" nell'ambito del progetto n. 49713 "Selezionatrice esperta di genere" - intervento ponte multimisura, formazione disoccupati anno 2002 ob.3, misura E. l,sottomisura E. 1.1.
Giugno 2002
- Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nell'ambito del progetto n 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego".Questo progetto è stato svolto a Como.
- Incarico di docenza modulo "Pari Opportunità" nell'ambito del progetto n.52550 "Corso per esperto stimatore nel settore delle Gemme e dei Preziosi".

Ottobre 2002 – Nomina a componente della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro, presso la Provincia di Reggio Calabria.
Dicembre 2002
- Incarico di attività di selezione per conto dell'Associazione Ancorpari per il corso FSE/2000 n° 69721 Dispositivo Multimisura Formazione Superiore "Promotrici/tori della salute", realizzato a Mantova
- Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nel corso FSE/2000 n° 69721 Dispositivo Multimisura Formazione Superiore "Promotrici/tori della salute"

Gennaio 2003
- Incarico di attività di formazione, per le operatrici del Centro Locale di Parità di Mantova sulle tematiche di Pari Opportunità, per conto dell'Associazione Ancorpari nel progetto territoriale EQUAL Con - Tempo "Le città in rete per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".
- Incarico per conto dell'Associazione Ancorpari per l'elaborazione e

redazione di una dispensa giuridica,nell'ambito del progetto 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego" riguardante le Pari Opportunità nell'ambito lavorativo, i congedi parentali, etc e quindi commentando le leggi : n. 903/1977; n. 125/91;d. lgs 196/2000; n.53/2000; d.lgs. 151/2001; legge regionale n. 23/1999. Tale dispensa è stata distribuita nell'ambito del progetto stesso sempre sul territorio comasco.

- Incarico per conto dell'Associazione Ancorpari per attività di gestione percorso progettuale nell'ambito del progetto n 1224 del Ministero del Lavoro e P. S. "Genere ed Organizzazione Sanitaria- Il lavoro di infermiera come archetipo del lavoro femminile:quali rischi professionali e occupazionali e quali soluzioni alle soglie del 2000?"

Febbraio 2003

Attivazione, gestione ed organizzazione, c/o l'associazione Ancorpari di uno sportello informativo, a livello territoriale, sulla legge n.215/1992 – V Bando " Programma Regionale per la Promozione dell'imprenditoria femminile in Lombardia – Servizi e risorse a portata di mano".

Aprile 2003 –

Incarico di docenza , per conto del CESVIP di Mantova, relativamente al corso di formazione " Operatrici per la valorizzazione e la gestione di pacchetti turistico-culturali ".

Maggio 2003

- Incarico di docenza, per conto del CESVIP di Cremona, per il modulo "Pari Opportunità", relativamente al corso di formazione per "Operatore Socio Sanitario - Indirizzo Alzheimer".
- Incarico di docenza, per conto del CESVIP di Cremona, per il modulo "Pari Opportunità relativamente al corso di formazione per "Tecnico della trascrizione e della revisione del manoscritto del melodramma italiano preromantico ai fini dell'allestimento editoriale".

Giugno 2003 - Incarico di docenza per conto dell'Associazione Ancorpari nell'ambito del progetto n 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego"Docenza svolta a Como presso la sede della Provincia

Ottobre 2003

- Incarico di docenza, per conto del CESVIP di Cremona, per il modulo"Pari Opportunità" relativamente al corso di formazione n. 149379/CR

Ottobre 2003/dicembre 2004

- Incarico di attività organizzativa per conto dell' Associazione Ancorpari nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal T G LOM 0016 "Con tempo-le città in rete per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". Attività svolte: attività di sostegno tecnico/giuridico alle operatrici del Centro Locale di parità di Mantova; attività contabile-amministrativa (Predisposizione di tutta la documentazione per la visita ispettiva di I livello, effettuata dalla Regione Lombardia.
- Incarico per attività di gestione ed organizzazione delle attività formative, per conto dell'Associazione Ancorpari, riguardo al progetto FSE/2003 n. 142391(azioni 157190 e 157188) "Innovazione nella promozione di una cultura di genere: strumenti, risorse, percorsi".

Attività svolte: organizzazione e coordinamento dei work-shop costituenti una delle azioni; calendari, lettere di incarico, pagamenti, registrazione in Monitor Web,etc.

- Incarico, nello stesso progetto, per l'elaborazione, redazione testi e gestione focus-group organizzati. Si precisa che sono stati elaborati testi molto importanti per l'attività di Consigliera come il "Gender Budgeting"(Bilancio di genere nelle Pubbliche Amministrazioni) e "Piani triennali di azioni positive", materiali che sono stati successivamente registrati sul sito dell'Associazione Ancorpari, a visione delle Consigliere della Lombardia .
- Incarico per attività di editing del testo "La Consigliera ha vent'anni

ma non li dimostra", pubblicato all'interno dello stesso progetto
Novembre 2003: 15/16/17 - Venezia
Forum Europeo "ASPASIA" (Progetto Europeo sulle Pari Opportunità)
Partecipazione al Forum Europeo, con l'organizzazione di uno stend all'interno della manifestazione, in cui sono stati esposti diversi testi e prodotti riguardanti le P.O.- Allo stesso tempo,sono state promosse le P.O. esponendone i principi ai numerosi visitatori presenti.

2003- 2004-2005
Nell'ambito dell'attività della Rete delle Consigliere di Parità, in qualità di Consigliera:
Partecipazione al gruppo di lavoro per approfondimento e proposte riguardo le tematiche:

Discriminazioni individuali e collettive ed azioni in giudizio(gruppo n 5)
- Elaborazione di procedure univoche stragiudiziali e giudiziali relativamente alle denunce di discriminazione;
- Accertamento della legittimazione a stare in giudizio;
- Realizzazione di una raccolta di giurisprudenza relativa a casi di discriminazione di genere;
- Individuazione dei criteri per la costituzione dell'elenco degli avvocati cui la Consigliera può rivolgersi per la consulenza e l'azione in giudizio.

Azioni positive (gruppo n 4)

L'attività dei gruppi ha inteso fornire gli strumenti minimi comuni a tutte le Consigliere di Parità, indipendentemente dalla formazione e dalle esperienze individuali.
I lavori dei gruppi sono stati pubblicati a cura del Ministero del Lavoro, per costituire materiale utile allo svolgimento del compito della Consigliera. Il manuale è stato presentato, insieme ad altro materiale prodotto dalle Consigliere, in apposito stand al Forum Europeo "Aspasia", svoltosi a Venezia nel novembre 2003
Maggio 2005 – Partecipazione ad un'iniziativa della Provincia di Lecco: "Manifesta" per pubblicizzare l'Ufficio, i compiti inerenti, e le possibilità di intervento dell'Ufficio della Consigliera di Parità.
Gennaio 2005 – Assunta (part-time) presso il comparto Funzione Pubblica della CISL di Lecco, attività lavorativa che ha permesso una maggiore e continua conoscenza del mercato del lavoro con le sue attuali e molteplici modifiche.
Febbraio 2006 - Nomina di Consigliera di Parità Supplente della Provincia di Como, con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità dell' 8/02/2006.
Per l'espletamento dell'attività di Consigliera provinciale, sul territorio ed in seno alla Rete Nazionale di Parità, di continuo viene svolto un proficuo ed attento lavoro riguardo le discriminazioni di genere, in ambito lavorativo, ed attività di promozione delle Consigliere di parità e sostegno che le stesse possono fornire su tutto il territorio.
2006-2007-2008-2009
Partecipazione al gruppo:"Discriminazioni individuali e collettive ed azioni in giudizio" ed ai seminari formativi organizzati dalla Consigliera Nazionale, momenti di formazione /informazioni utili per lo sviluppo delle attività della consigliera sul territorio. Tale formazione ed

approfondimenti hanno permesso una particolare ed essenziale cura nel trattare i casi di discriminazione esaminati a livello territoriale. Infatti, le capacità tecnico/giuridiche con particolare taglio di genere,che caratterizzano la vita professionale, costituiscono un patrimonio specialistico ed hanno permesso di risolvere diversi casi di discriminazioni a Como e provincia, spesso senza ulteriore apporto legale,ottenendo il rispetto del principio di non discriminazione e nello stesso tempo promuovendo le pari opportunità.
Sul territorio lombardo si è realizzata una proficua collaborazione con la rete regionale, organizzata dalla consigliere regionali, pianificando , spesso, percorsi simili per tutto il territorio.
2006: Collaborazione con l'Ufficio Vertenze CISL di Lecco per le vertenze del Pubblico Impiego.
2007: Collaborazione con l'Ufficio Vertenze CISL di Lecco per le vertenze del Pubblico Impiego.
2006-2007-2008-2009: Rispetto alle attività svolte come Consigliera di Parità della Provincia di Como ci si riferisce alle relazioni di attività degli anni 2006/2007/2008/2009 allegate ed i relativi prodotti realizzati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio•

Qualifica conseguita Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

1984 - Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico " G. Familiari" di Melito P. S. (RC).
1996 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università diUrbino(PU).
1998 - 1999 : Attestato di qualifica per "Consigliera di Parità (durata di 1000 ore),dopo la frequenza di un corso NOW, finanziato dal F.S.E. e dal Ministero del Lavoro, organizzato dall'Associazione Ancorpari + Iso .
Settembre - ottobre 1999 - Partecipazione a seminari regionali riguardanti i temi di Pari Opportunità, nonché ad un incontro con la ex Ministra Laura Balbo ed il Presidente della Camera dei Deputati On. Luciano Violante per la presentazione dell'attività svolta e relativo dibattito sui temi in parola.
Dicembre 2000 – Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e conseguente iscrizione all'albo degli Avvocati
Settembre 2002 –Partecipazione al seminario formativo di Pari Opportunità "Progetto di formazione a supporto dello sviluppo della rete dei centri risorse locali di parità" organizzato dall'IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica").
Aprile 2004 – Come Consigliera Provinciale partecipazione all''EXPO dell'Educazione e del Lavoro, tenutosi il 29 aprile 2004, incontro tematico su "Il lavoro delle donne: sicurezza, strumenti, opportunità", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro.
Marzo, Maggio, Giugno 2005 - Frequenza del "Percorso formativo operatori responsabili di Uffici Vertenze di UST e Categorie", presso il Centro Studi CISL di Firenze., approfondendo tematiche di diritto del lavoro, la Legge Biagi , il Nuovo Mercato del Lavoro; la contrattazione collettiva ed individuale; le vertenze in materia di lavoro, soprattutto del Pubblico impiego,etc.

Settembre 2006 – Frequenza del corso "Il Codice della Privacy" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali; realizzato dalla RV consulenze snc.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA — **francese**

- Capacità di lettura — Buona
- Capacità di scrittura — Buona
- Capacità di espressione orale — buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di utilizzo di diverse modalità e forme di comunicazione, sviluppata nel corso di differenti contesti di lavoro. Disposizione all'ascolto, alla mediazione ed alla conciliazione. Tali competenze si sono rivelate utili per rafforzare la capacità di lavorare in gruppo e/o in rete con altre persone/soggetti sia in ambito professionale, sia in contesti caratterizzati da rapporti informali e personali.
Capacità di raccogliere notizie, effettuare accertamenti, gestire colloqui, adattarsi a situazioni diverse. Disposizione all'ascolto e alla mediazione avendo come interlocutori sia amministrazioni pubbliche, sia aziende private
Capacità di intervenire tempestivamente e correttamente nelle questioni amministrative.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di diagnosticare bisogni e ricercare una soluzione opportuna, evidenziare discriminazioni, aree problematiche rispetto all'inserimento lavorativo ed allo sviluppo di carriera; organizzare e partecipare ad attività; istruire, esaminare ed amministrare pratiche, documenti e/o archivi inerenti a discriminazioni individuali, licenziamenti, progressioni di carriera, etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

La formazione giuridica posseduta, permette la sua applicazione tecnica in modo concreto nei vari ambiti di lavoro in cui si opera, soprattutto avendo una specifica competenza in materie normative sulla Parità e sulle Pari Opportunità, Diritto del Lavoro, Mercato del lavoro e diritto in generale.
Tale competenza giuridica permette di individuare e rilevare con maggiore efficienza ed efficacia le discriminazioni, le quali , con cognizione tecnica, successivamente saranno eliminate ed esprimere pareri sulla situazione
Ottima padronanza del sistema di videoscrittura "WinWord 95".(Word, Excel),e sistemi aggiornati; navigazione Internet e utilizzo di posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	Lettura, palestra.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	Capacità di ascolto, negoziazione e conciliazione
PATENTE O PATENTI	Tipo B
ULTERIORI INFORMAZIONI	Partecipazione a numerosi convegni riguardanti le pari opportunità ed il diritto del lavoro, ma in questa sede si citano solo alcuni: **Ottobre 2000** – Commissione regionale della Calabria per le Pari Opportunità "Cultura delle Pari Opportunità e Formazione delle nuove generazioni" **Settembre 2001** Regione lombardia –Progetto Recife "Progetti e risorse per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale" **Giugno 2002** – Diversi patners(vedi allegato) "Meridis: Metodologia di rilevazione delle discriminazioni: buona prassi ispettiva" **Aprile 2002** – Ministero del Lavoro, ISFOL, Fondazione Regionale Severo – "La via alta dell"apprendistato" **gennaio 2003** - Regione Lombardia " Donne& Impresa le ragioni di una scelta. Complessità e risorse" dove sono stati presentati i risultati dell"impatto della legge 215/92 sul territorio lombardo ed illustrato il Programma Regionale per la Promozione dell"Imprenditoria Femminile predisposto per il V Bando. **Novembre 2003** - Regione Lombardia "Iniziativa Comunitaria Equal- Partenariati e Rete" **Novembre 2006** – Convegno "Servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro in Provincia di Como". **Dicembre 2006 - Convegno "Analisi di Genere dei Bilanci dei Comuni della Provincia di Milano"**
ALLEGATI	vari titoli certificanti il presente curriculum - fogli n. ..99..

A richiesta saranno esibiti eventuali ulteriori certificati.

Dichiarazione
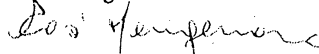
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Dlg 196/2003 unicamente per le finalità di cui al presente avviso di adesione.

Il presente curriculum vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445); a tal fine la sottoscritta dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 28/12/2000 n. 445 art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Milano,07/04/2010

Firma
Avv. Manganaro Rosi

10A13548

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'articolo 10 comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI INTESA CON

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA
ED IL GAS

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed in particolare l'art. 65, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ed in particolare il Titolo IV, art. 10, comma 2, lettera *b)* secondo cui le attività di ricerca possono «… essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003, che ha conferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la funzione operativa e gestionale connessa allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari ed alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti delle attività di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007 che ha attribuito transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 e del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2009, che hanno rispettivamente approvato i Piani Triennali per la ricerca nell'ambito del sistema elettrico nazionale per i periodi 2006-2008 e 2009-2011 e i piani operativi relativi alle rispettive prime annualità;

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas rilasciata con deliberazione RDS 3/10 del 4 giugno 2010;

Ritenuto adeguato, per il pagamento del diritto, un periodo massimo di 10 anni, a decorrere dalla commercializzazione del titolo di proprietà industriale, ai fini di un congruo reintegro a favore del Fondo, delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di ricerca di sistema elettrico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle modalità di utilizzo dei risultati delle attività di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)* del decreto 26 gennaio 2000, al fine di determinare i soggetti obbligati e l'ammontare del diritto di cui alla medesima lettera;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

bando: bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico di cui all'art. 5 del decreto 8 marzo 2006;

titolo di proprietà industriale: diritto, di cui all'art. 2 del Codice della proprietà industriale, acquisito mediante brevettazione o registrazione dei risultati dei progetti, o parte di essi, realizzati in forza dei contratti di ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006;

Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE): organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

cessione del titolo di proprietà industriale: contratto con cui il titolare cede ad altro soggetto il proprio diritto;

diritto: corrispettivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)* del decreto 26 gennaio 2000, che i soggetti utilizzatori sono tenuti a pagare al Fondo;

fatturato: fatturato al netto di IVA e imposte di legge;

Fondo: fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui art. 11 del decreto 26 gennaio 2000;

licenza: contratto con cui il titolare di proprietà industriale concede, parzialmente o totalmente, anche a titolo esclusivo, al licenziatario, dietro il pagamento di un corrispettivo ad importo fisso, di royalties ovvero con riserva di una quota degli utili, il diritto di utilizzo del titolo di proprietà industriale;

licenziatari: soggetti utilizzatori titolari di un contratto di licenza;

progetto: progetto realizzato in forza di un contratto di ricerca concluso con la CCSE in forza delle risultanze del bando;

risultato: conseguimento, nell'ambito dei progetti di ricerca di cui all'art. 10 comma 2, lett. *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, di un prodotto atto ad essere brevettato o registrato o suscettibile di commercializzazione;

royalty: il compenso al titolare di proprietà industriale da parte del licenziatario, per l'utilizzo del titolo di proprietà industriale;

Segreteria operativa: la segreteria operativa del CERSE, istituita dalla CCSE in applicazione dell'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006;

soggetti utilizzatori: coloro che beneficiano commercialmente in proprio in qualità di titolari o in qualità di licenziatari del titolo di proprietà industriale;

titolare di proprietà industriale: il soggetto o i soggetti, originario o cessionario, titolare o titolari di proprietà industriale.

Art. 2.

Oggetto e soggetti obbligati

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento del diritto a favore del Fondo, il suo ammontare, unitamente alle condizioni per l'utilizzo dei risultati dei progetti.

2. Sono obbligati al pagamento del diritto a favore del Fondo i soggetti utilizzatori.

3. Nel caso in cui i sottoscrittori dei contratti di ricerca non ottengano il titolo di proprietà industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale, sono comunque tenuti agli obblighi previsti dal presente decreto a carico dei soggetti utilizzatori.

Art. 3.

Ammontare del diritto

1. Il diritto di cui all'art. 2, è fissato in relazione al fatturato annuo riconducibile al titolo di proprietà industriale ovvero al titolo di licenziatario, ovvero allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca senza titolo di proprietà industriale:

a) per valori annui fino a 500.000,00 euro di fatturato annuo,il valore del diritto è pari al 4% di tale fatturato;

b) per la quota parte del valore di fatturato annuo superiore a 500.000,00 euro il valore del diritto è pari al 3% di tale quota parte.

Art. 4.

Contratti di ricerca e modalità di versamento del diritto

1. I sottoscrittori dei contratti di ricerca stipulati a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, sono obbligati a richiedere il titolo di proprietà industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale.

2. La CCSE prevede, nei contratti di ricerca stipulati, apposite clausole per garantire:

a) l'impegno da parte del contraente/i circa la richiesta del titolo di proprietà industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale;

b) il pagamento al Fondo del diritto di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.

3. I titolari di proprietà industriale, in caso di un contratto di licenza, sono tenuti ad incassare dai licenziatari, sulla base dei contratti di licenza stipulati, unitamente alle royalties o compensi di propria esclusiva pertinenza, il diritto secondo l'ammontare previsto all'art. 3. A tal fine sono tenuti ad inserire nei contratti di licenza apposita clausola nella quale sia espressamente previsto il pagamento del diritto per il quale cedente e cessionario sono solidalmente obbligati. Nel caso di cessione del titolo di proprietà industriale, il nuovo titolare è tenuto agli obblighi previsti dal presente decreto. Il soggetto cedente è tenuto a comunicare alla CCSE le cessioni del titolo di proprietà industriale entro 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti. La cessione deve essere accettata dalla CCSE entro i successivi 30 giorni , pena l'inopponibilità della stessa.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di proprietà industriale inviano al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed alla CCSE, apposita dichiarazione, ex art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, recante un prospetto complessivo concernente i contratti relativi alla commercializzazione in proprio del titolo di proprietà industriale e/o i contratti di licenza del medesimo titolo di proprietà industriale conclusi nell'anno solare precedente, l'ammontare degli importi fatturati e la determinazione delle somme incassate a titolo di diritto.

5. Entro il 30 di giugno di ogni anno i titolari di proprietà industriale versano al Fondo le somme incassate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art. 3, ovvero quelle dovute al Fondo in forza della commercializzazione in proprio del titolo di proprietà industriale.

6. La CCSE può disporre acquisizioni documentali, accertamenti e verifiche, anche con accesso in loco, tramite i propri uffici, per la verifica dei dati trasmessi e degli importi versati.

Art. 5.

Estinzione degli obblighi

1. Il pagamento del diritto al Fondo è dovuto per 10 anni a partire dallo sfruttamento commerciale del titolo di proprietà industriale, nel limite massimo della somma corrispondente alla quota di contributo erogata dalla CCSE in forza del contratto di ricerca. A tal fine, la CCSE comunica entro il 31 ottobre di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ammontare degli importi dovuti e l'ammontare dei versamenti effettuati a favore del Fondo a titolo di diritto.

2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, ovvero a concorrenza della somma corrispondente alla quota di contributo erogata dalla CCSE in forza del contratto di ricerca, la CCSE ne dà pronta comunicazione, avente data certa, ai soggetti interessati. A partire da tale data si estinguono gli effetti discendenti dagli obblighi a carico dei titolari di proprietà industriale e dei soggetti utilizzatori, derivanti dal presente decreto.

Art. 6.

Diffusione dei risultati

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto 8 marzo 2006, la Segreteria Operativa cura la diffusione dei risultati dei progetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, nel rispetto dei diritti di privativa e riservatezza dedotti nei contratti di ricerca e negli eventuali accordi tra le parti.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non altrimenti previsto e disciplinato, in particolare per ciò che concerne la proprietà industriale, si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

2. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A13981

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell' Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Tesoro alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2010 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 18165 del 2010 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 29 ottobre 2010 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota prot. n. 9392 del 2010 della Direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2010, n. 32;

Vista la nota n. 1077 dell'8 novembre 2010 con la quale il Garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Roma è accertato, per il giorno 29 ottobre 2010, a causa di un intervento sulla cabina elettrica, da parte dell'ACEA, che ha comportato il distacco della erogazione elettrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il direttore: GANDOLFI

10A13978

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 novembre 2010.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2207).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le Linee Guida “Sunset Clause” pubblicate nel portale internet dell’AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009 ed in particolare il criterio di esenzione definito nel punto D;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell’AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 6 luglio 2009;

Vista la determinazione del 18 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009 Supplemento Ordinario n. 228, riguardante l’elenco dei medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio è decaduta ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la determinazione del 18 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2009, di rettifica della determinazione del 18 novembre 2009 succitata;

Vista la determinazione n. 493 del 23 febbraio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2010 Supplemento Ordinario n. 50, ad integrazione delle due determinazioni del 18 novembre 2009 e del 18 dicembre 2009 succitate;

Vista la determinazione n. 1268 dell’11 giugno 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2010, supplemento ordinario n. 133, riguardante l’elenco dei medicinali, la cui autorizzazione all’immissione in commercio è decaduta ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., dal quale è stato eliminato il medicinale Novodil (codice AIC: 018800), in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 00679/2010 del TAR Lazio – Sezione Terza Quater, depositata in data 10 febbraio 2010, in cui si accoglie l’istanza di sospensione dei provvedimenti adottati dall’AIFA in data 5 novembre 2009 e 19 novembre 2009, al fine di provvedere al riesame della questione;

Considerato che dal suddetto riesame della documentazione agli atti dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, non vi sono riscontri oggettivi della commercializzazione in Italia del medicinale Novodil (codice AIC: 018800) nei tre anni antecedenti alla data del 6 luglio 2009 e, pertanto, si deve ritenere violato l’art. 38, comma 7 del d.lgs. 219/06;

Considerato altresì che dal medesimo riesame non risultano agli atti dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione i documenti comprovanti l’effettiva esportazione dello stesso medicinale Novodil (codice AIC: 018800) verso Paesi Terzi;

Determina:

Art. 1.

1. All’esito del riesame richiesto con l’ordinanza cautelare n. 00679/2010 del TAR Lazio – Sezione Terza Quater, depositata in data 10 febbraio 2010, è confermata, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., la decadenza per mancata commercializzazione nei tre anni antecedenti alla data del 6 luglio 2009 del medicinale NOVODIL (codice AIC: 018800).

Art. 2.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

Il direttore dell’Ufficio V&A: MARRA

10A14143

DETERMINAZIONE 18 novembre 2010.

Modifiche, con riferimento alla Nota AIFA 75, alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*;

Vista la determinazione AIFA 27 ottobre 2005: «Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 recante «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*;

Vista la determinazione AIFA 14 novembre 2005: «Annullamento e sostituzione della determinazione 27 ottobre 2005, recante: Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 revisione delle Note CUF»;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista sentenza del Tar Lazio, Sez. III quater, 23 novembre 2009 n. 11574, che ha annullato la determinazione AIFA 4 gennaio 2007 relativamente alla nota n. 75 in quanto rileva una disparità di trattamento relativamente alla prescrivibilità a carico del SSN dei farmaci per la disfunzione erettile nell'individuazioni delle patologie da trattare;

Ritenuto di dover modificare il testo della Nota 75 per dare esecuzione alla citata sentenza del Tar Lazio n. 11574/09;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 27 gennaio 2010 sulla base della proposta del Gruppo di lavoro problematiche andrologiche e urologiche formulata nella riunione del 26 gennaio 2010;

Tenuto conto dei pareri espressi dalla CTS nella seduta del 1° e 2 luglio 2010 e del 27 e 28 ottobre 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente Determinazione, sostituisce il testo della Nota 75, di cui alla Determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 – Serie generale.

L'AIFA effettua il monitoraggio della spesa per la valutazione dell'impatto economico, in relazione ad ogni singola sostanza elencata nella nota 75.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

NOTA 75

Farmaci per la disfunzione erettile: - alprostadil - sildenafil - vardanafil - tadanafil	La prescrizione di alprostadil a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni permanenti e complete del midollo spinale o del plesso pelvico iatrogene, traumatiche o infiammatorie/degenerative. La prescrizione di inibitori della PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da danno transitorio o parziale del midollo spinale o del plesso pelvico secondo un piano terapeutico specialistico (andrologo, endocrinologo, neurologo o urologo)

Background
Le lesioni che coinvolgono il midollo spinale o del plesso pelvico possono compromettere la funzione erettile. Il grado e la durata di disfunzione erettile dipende dalla complessità o dal livello della lesione.
La causa più frequente di lesione midollare, oltre all'origine traumatica, è quella infiammatoria (sclerosi multipla, neuromieliti, mieliti ecc). Anche le neuropatie periferiche del plesso pudendo (poliradicolonevriti) possono essere a patogenesi infiammatoria.
Una particolare forma di disfunzione erettile da neurolesione, di importante impatto sociale e clinico, è quella iatrogena da chirurgia pelvica o da terapia radiante.
La disfunzione erettile iatrogena legata alla prostatectomia radicale è certamente la più importante e la sua prevalenza dipende dal tipo di intervento eseguito (nerve sparing versus non-nerve sparing). In generale, la prevalenza varia, a seconda degli studi, tra il 20 ed il 90%. Uno studio di Catalona (1999) dimostrava un ritorno ad una normale attività sessuale nel 68% dei pazienti che avevano avuto un intervento nerve sparing bilaterale nel 47% tra quelli con intervento nerve sparing monolaterale. Uno studio condotto a Stanford del 2000 su 1291 uomini senza DE prima dell'intervento dimostrava una prevalenza di DE del 66% tra quelli sottoposti ad intervento non-nerve sparing, del 59% per quelli con intervento nerve-sparing monolaterale e del 56% per coloro che avevano avuto un intervento nerve sparing bilaterale.
Anche la radioterapia con acceleratore lineare sembra avere un effetto negativo sulla potenza sessuale come dimostrato dai dati di Potosky e collaboratori (2004) che hanno rilevato disfunzione erettile nel 61.5% dei pazienti sottoposti a radioterapia contro un 79.6% dei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale. Questi dati sono stati poi confermati da diversi altri autori.
L'alprostadil, in vendita come soluzione iniettabile per uso intracavernoso, è in grado di indurre un erezione per rilascio diretto della muscolatura liscia; il sildenafil, il vardenafil e il tadalafil sono inibitori della fosfodieterasi di tipo 5, enzima responsabile dell'inattivazione del GMP ciclico. Un aumentato livello intracellulare di GMP ciclico causa una riduzione del calcio citoplasmatico e porta ad un rilasciamento delle cellule muscolari lisce che sono necessarie per l'erezione del pene.

Evidenze disponibili
Nel novembre 2004, la Agency for Healthcare Research and Quality statunitense nel report di Technology Assessment "Sexuality and Reproductive Health Following Spinal Cord Injury" ha preso in esame il confronto tra la somministrazione di alprostadil intracavernoso e sildenafil per via orale. Sebbene esistano differenze nel disegno degli studi e nelle misure di esito utilizzate, gli autori concludono che il tasso di risposta in termini di erezione soddisfacente da alprostadil è del 90% (random effects pooled estimate: 0.90 [95% C.I. 0.83, 0.97]) vs il 79% con sildenafil a dosaggio variabile da 25-100 mg (random effects pooled estimate: 0.79 [95% C.I. 0.68, 0.90]). Dal punto di vista della sicurezza i due trattamenti sono risultati generalmente ben tollerati.
Per quanto riguarda gli altri inibitori della fosfodiesterasi commercializzati dopo il sildenafil (tadalafil e vardenafil), i dati attualmente disponibili non consentono una loro comparazione diretta.
Per quanto riguarda la neurolesione iatrogena, da chirurgia pelvica o da terapia radiante, sono attualmente riportati 145 articoli scientifici o review dedicate che in misura differente dimostrano l'efficacia del sildenafil (25-100 mg/die o 3 volte/settimana) nel recupero della funzione sessuale del prostatectomizzato.

Gli articoli dedicati al tadalafil (20 mg 3 volte a settimana o 5 mg/die) sono 23, alcuni dei quali dedicati ad aspetti preclinici. Gli articoli che trattano il vardenafil (5-20 mg/die o on demand) sono 38. Infine, gli articoli che si riferiscono all'alprostadil e alla terapia iniettiva sono 81.
I dati pubblicati da Stephenson e collaboratori dimostrano come solo il 50% dei soggetti sottoposti a prostatectomia radicale ricorra a trattamenti per la disfunzione erettile e come la maggioranza dei pazienti ricorra agli inibitori della PDE-5 da soli o in associazione (un terzo dei pazienti associava vacum devices, un terzo la terapia iniettiva intracavernosa ed un terzo più di un trattamento aggiuntivo). E' interessante notare come la richiesta di trattamento per la DE si associ fondamentalmente all'età giovanile dei pazienti, alla presenza di una partner sessuale regolare e ad una vita sessuale attiva prima dell'intervento chirurgico.
A 5 anni dall'intervento, meno della metà dei pazienti in terapia riferivano erezioni complete (e tra questi il 39% tra quelli che utilizzavano la terapia intracavernosa e 39% tra quelli che assumevano sildenafil).
Le conclusioni in termini di evidenza, sono sufficienti per riconsiderare il ruolo in terapia del sildenafil e dei suoi congeneri per la prescrizione a carico SSN del trattamento della disfunzione erettile in questa tipologia di pazienti.

Bibliografia

Brock, GB, McMahon, CG, Chen, KK, et al. Efficacy and safety of tadalafil for the treatment of erectile dysfunction: results of integrated analyses. J Urol 2002; 168:1332.

Catalona WJ, Carvalhal GF, Mager DE, et al. Potency, continence and complication rates in 1,870 consecutive radical retropubic prostatectomies. J Urol. 1999;162:433-438.

Derry F, Hultling C, Seftel AD, Sipski ML. Efficacy and safety of sildenafil citrate (Viagra) in men with erectile dysfunction and spinal cord injury: a review. Urology 2002;60:49-57.

Eardley I, Mirone V, Montorsi F, Ralph D, Kell P, Warner MR, Zhao Y, Beardsworth A. An open-label, multicentre, randomized, crossover study comparing sildenafil citrate and tadalafil for treating erectile dysfunction in men naive to phosphodiesterase 5 inhibitor therapy. BJU Int 2005;96:1323-32.

Gans WH et al. Efficacy and safety of oral sildenafil in men with erectile dysfunction and spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2001;24:35–40.

Giuliano F, Hulting C, El Masry WS et al.Randomized trial of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction in spinal cord injury. Sildenafil Study Group. Ann Neurol 1999;46:15–21.

Goldstein, I, Lue, TF, Padma-Nathan, H, et al. Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction. N Engl J Med 1998;338:1397.

Hatzimouratidis K, Burnett AL, Hatzichristou D, McCullough AR, Montorsi F, Mulhall JP. Phosphodiesterase type 5 inhibitors in postprostatectomy er ectile dysfunction: a critical analysis of the basic science rationale and clinical application. Eur Urol. 2009 Feb;55(2):334-47.

Keith A: The economics of Viagra. Health Aff (Millwood). 19: 147-57, 2000.

Kubin M, Wagner G and Fugl-Meyer AR: Epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 15: 63-71, 2003.

Mulhall JP: Penile rehabilitation following radical prostatectomy. Curr Opin Urol. 18: 613-20, 2008.

Mulhall JP, Parker M, Waters BW and Flanigan R: The timing of penile rehabilitation after bilateral nerve-sparing radical prostatectomy affects the recovery of erectile function. BJU Int, 2009.

Porst, H, Padma-Nathan, H, Giuliano, F, Anglin, G. Efficacy of tadalafil for the treatment of erectile dysfunction at 24 and 36 hours after dosing: a randomized controlled trial. Urology 2003;62:121.

Potosky AL, William W. Davis, Richard M. Hoffman, Janet L. Stanford, Robert A. Stephenson, David F. Penson, Linda C. Harlan. Five-Year Outcomes After Prostatectomy or Radiotherapy for Prostate Cancer: The Prostate Cancer Outcomes Study. JNCI Journal of the National Cancer Institute 2004 96(18):1358-1367

Sanchez RA et al. Efficacy, safety and predictive factors of therapeutic success with sildenafil for erectile dysfunction in patients with different spinal cord injuries. Spinal Cord 2001;39:637–643

Schmid DM, Schurch B, Hauri D. Sildenafil in the treatment of sexual dysfunction in spinal cord-injured male patients. Eur Urol 2000; 38:184–193.

Stephenson RA, Mori M, Hsieh YC, Beer TM, Stanford JL, Gilliland FD, Hoffman RM and Potosky AL: Treatment of erectile dysfunction following therapy for clinically localized prostate cancer: patient reported use and outcomes from the Surveillance, Epidemiology, and End Results Prostate Cancer Outcomes Study. J Urol. 174: 646-50; discussion 650, 2005.

Teloken P, Mesquita G, Montorsi F and Mulhall J: Post-radical prostatectomy pharmacological penile rehabilitation: practice patterns among the international society for sexual medicine practitioners. J Sex Med. 6: 2032-8, 2009.

Urciuoli R, Cantisani TA, CarliniI M, Giuglietti M, Botti FM. Prostaglandin E1 for treatment of erectile dysfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2.

Valiquette L, Young JM, Moncada I, Porst H, Vezina JG, Stancil BN, Edmunds K, Montorsi F; Vardenafil Study Group. Sustained efficacy and safety of vardenafil for treatment of erectile dysfunction: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Mayo Clin Proc 2005;80:1291-7.

10A14142

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica tra Anas S.p.a. - Autovie Venete S.p.a. (Deliberazione n. 63/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare l’art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall’art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 (legge finanziaria);

Visto l’art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo comitato l’emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall’anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l’altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull’erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 - emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233 che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilità (NARS);

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'art. 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2008, n. 59 convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, ai sensi del quale la convenzione sottoscritta tra ANAS S.p.A. e S.p.A Autovie Venete in data 7 novembre 2007 è stata approvata «*ope legis*»;

Visto l'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la nota 16 luglio 2010, n. 30948, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica siglato in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Autovie Venete S.p.A., corredato dai relativi allegati e dalla relazione istruttoria, chiedendone, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo comitato, previo parere del NARS, e la successiva nota 20 luglio 2010, n. 31449, con la quale è stato trasmesso un ulteriore allegato, sottoscritto tra le parti in pari data, concernente i requisiti di solidità patrimoniale del concessionario;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, e che successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2010;

Considerato che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze numeri 3716/2008 e 3764/2009, è stato nominato un commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità affinché ponesse in essere tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere indicate nel citato decreto dell'11 luglio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che in data 18 novembre 2009 è stato siglato, tra l'A.N.A.S. ed Autovie Venente l'atto aggiuntivo allo schema di convenzione unica datata 7 novembre 2007;

Considerato che il NARS, nella seduta del 20 luglio 2010, ha reso il parere n. 11, con il quale si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di «atto aggiuntivo alla convenzione unica» tra ANAS e S.p.A. Autovie Venete S.p.A. a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria del comitato, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 63814 del 20 luglio 2010, ha formulato osservazioni sullo schema di atto aggiuntivo oggetto della presente delibera;

Considerato che la concessionaria Autovie Venete S.p.A. ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera di questo comitato n. 39/2007 e non ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

dei contenuti dello schema di «atto aggiuntivo» alla convenzione unica siglata tra ANAS S.p.A. e società Autovie Venete S.p.A. e, in particolare, che:

l'atto che viene ora sottoposto al CIPE integra la convenzione tra l'ANAS S.p.A e la Autovie Venete S.p.A. disciplinata dalla convenzione unica, in essere, modificandone alcuni articoli;

ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008, n. 3702, rientrano nel potere di realizzazione del commissario delegato i seguenti interventi di cui all'art. 2, comma 2 della convenzione vigente, relativi alla tratta Quarto D'Altino - Trieste ed al raccordo autostradale Villesse Gorizia dell'Autostrada A4:

aree di servizio e aree di sosta attrezzate e svincoli (punti c2 e c3 della convenzione);

adeguamento Autostrada A4 - Realizzazione terza corsia (punti da e1 a e8 della convenzione);

impianti telecomunicazione soccorso e sicurezza stradale (h4 e h8 della convenzione);

adeguamento centri servizi/stazioni esazione/caserme Polstrada (j2 e j3 della convenzione);

innovazioni gestionali intere tratte autostradali (punto K della convenzione);

adeguamento sezione autostradale raccordo Villesse - Gorizia (m1 della convenzione);

l'opera denominata «adeguamento sistema esazione pedaggio (stazione di Cimpello)» è stata stralciata a seguito di valutazioni effettuate dal concessionario su indicazione del commissario delegato, mentre le lettere e5), e6) ed e8) della convenzione sono state raggruppate nell'intervento «Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento - Gonars, e nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 1° lotto», su disposizione del commissario delegato;

l'ammontare complessivo degli investimenti è pari a 2.144,7 milioni di euro di cui 211,1 milioni di euro per opere affidate al concessionario, da eseguire a far data dal 1° luglio 2008, e 1.933,6 milioni di euro per opere che rientrano nel campo di competenza del commissario;

è previsto alla fine della concessione, fissata al 31 marzo 2017, un nuovo «valore di subentro» pari a 2.376 milioni di euro, a fronte del valore previsto nella vigente convenzione pari a 1.734 milioni di euro;

il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) è pari al 9,97 per cento, misura che appare in linea con i valori espressi negli altri schemi di recente sottoposti al CIPE;

il parametro X presenta un unico valore pari all' 8,29 per cento annuo. Tale valore produrrà effetti sulla tariffa a partire dalla terza annualità del primo periodo regolatorio 2009-2013 e sarà costante per l'intera durata della concessione, salvo adeguamenti all'inizio di ogni successivo periodo regolatorio;

il parametro K (applicato ai nuovi investimenti) presenta un valore pari a 19,81 per cento annuo nell'arco temporale 2011 - 2013;

che l'efficacia temporale dell'atto aggiuntivo è correlata alla durata dello stato di emergenza;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate - in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra ANAS S.p.A. e la società Autovie Venete S.p.A. - le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'espunzione dell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, dell'atto aggiuntivo;

che l' A.N.A.S. S.p.A. fornisca al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutti gli elementi atti ad assicurare che ai sensi dell'art. 11, comma 8, della convenzione unica in essere gli eventuali extraprofitti siano destinati all'abbattimento del valore di subentro ed effettui una simulazione per verificare la sostenibilità del valore di subentro;

che il concedente e il concessionario assicurino, anche in mancanza della garanzia del FGOP, la corrispondenza tra il valore residuo delle opere e il loro valore di mercato; ciò anche in considerazione dell'aumentato valore di subentro, indicato nel nuovo PEF pari a 2.376 milioni di euro a fronte del valore pari a 1.734 milioni di euro contenuti nella convenzione in essere, alla data di scadenza della convenzione fissata al 2017.

Raccomanda

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società

autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto dello schema di convenzione e della convenzione in essere, garantendo nel contempo un monitoraggio costante.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 180

10A13740

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 19 novembre 2010.

Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante e al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n.57).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 16 del 14 marzo 2001 di adesione al protocollo per le relazioni collettive di cui all'art. 66 del regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3, annesso al predetto protocollo, con il quale è stato disciplinato il procedimento negoziale presso l'Autorità;

Visti gli accordi negoziali che, in conformità al predetto protocollo, sono stati sottoscritti in data odierna con le organizzazioni sindacali Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Sinpriv-Fisav concernenti, rispettivamente, la modifica di alcuni profili dell'istituto delle progressioni e i connessi riflessi di natura economica relativamente ai bienni pregressi (2005-2006 e 2007-2008), una contenuta rideterminazione del valore unitario del buono pasto, rimasto invariato dal 2006 e una circoscritta modifica ai criteri di determinazione dell'indennità spettante al personale in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio;

Considerato che nell'ambito del lungo negoziato con le citate OO.SS. l'Ufficio aveva proposto, peraltro, che l'una tantum riconosciuta agli aventi diritto a titolo di compensazione in relazione ai tempi tecnici e di attuazione del medesimo accordo negoziale fosse loro corrisposta in egual misura, a prescindere dalla qualifica ricoperta, e che tale proposta non è stata accolta dalle OO.SS. firmatarie;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dato atto che rimangono fermi i limiti e le misure di contenimento della spesa del personale ivi previsti;

Rilevato che l'attuazione dei medesimi accordi presuppone circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000;

Rilevato, altresì, che, alla luce delle novità legislative di recente intervenute, appare opportuno apportare talune modifiche alle pertinenti diposizioni regolamentari in tema di valutazione, con riferimento per alcuni profili anche al regolamento n. 1/2000, tenuto conto delle strette interrelazioni esistenti tra il sistema di valutazione e l'istituto delle progressioni economiche; dato atto che sulle modifiche da apportare, alcune delle quali prospettate dalle citate OO.SS., si è svolto un proficuo e approfondito confronto;

Ritenuto di recepire i citati accordi negoziali e di apportare le necessarie modifiche regolamentari;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

1. di recepire gli accordi numeri 1, 2 e 3 sottoscritti in data 19 novembre 2010 con le organizzazioni sindacali di cui in premessa;

2. di apportare ai regolamenti numeri 1 e 2/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le modifiche riportate, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente deliberazione;

3. di stabilire che le disposizioni modificate nei termini di cui ai medesimi allegati A e B entrino in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO *A*

Modifiche al regolamento n. 1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante
per la protezione dei dati personali

1. Al regolamento n. 1/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "*Il Garante valuta, altresì, il raggiungimento da parte del segretario generale dei risultati programmati, sulla base di una relazione annuale sull'attività svolta, secondo i criteri e le modalità definiti con propria deliberazione.*";
b) all'articolo 7, comma 2, lettera a), dopo le parole "*indirizzandone l'attività anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti*", sono inserite le seguenti: "*, la segnalazione di correttivi, in ordine ai quali gli stessi possono formulare proposte e osservazioni,***".**

ALLEGATO *B*

Modifiche al regolamento n. 2/2000
concernente il trattamento giuridico ed economico
del personale del Garante per la protezione dei dati personali

1. Al regolamento n. 2/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31, il comma 3 è sostituito dal seguente: *"3. La valutazione dei dirigenti è svolta entro il 30 giugno di ogni anno da un collegio composto da un componente del Garante, dal segretario generale e da un esperto esterno sulla base degli obiettivi e parametri assegnati alle unità organizzative dal segretario generale nel mese di gennaio, individuati previa consultazione dei dirigenti, in coerenza con i principali obiettivi, le priorità e i progetti speciali definiti dal Garante ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento n. 1/2000 e con la programmazione semestrale.";* il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. Il rapporto è comunicato al dirigente interessato, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, il dirigente può presentare richiesta di riesame al collegio di cui al comma 3, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione."*; al comma 6, le parole "*Il comitato*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'Ufficio*" ed è aggiunto il seguente periodo: "*Il giudizio riportato nella valutazione è utilizzato anche ai fini della determinazione della retribuzione di risultato.*"**;** i commi 4, 8 e 10 sono soppressi;

b) all'articolo 32, comma 2, al terzo periodo, le parole: "*limitato al 50% del personale dirigente in servizio*" sono soppresse e al quarto periodo, dopo le parole "*nei limiti delle disponibilità di bilancio"*, sono aggiunte le seguenti: "*e delle risorse stanziate per il personale";*

c) all'art. 38, il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. La valutazione è svolta dal dirigente dell'unità organizzativa presso la quale presta servizio il funzionario sulla base degli obiettivi assegnati dallo stesso, secondo le modalità di cui all'art. 31, ove compatibili."* ed è aggiunto il seguente comma: *"2-bis. Il rapporto è comunicato al funzionario interessato, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, il funzionario può presentare richiesta di riesame al segretario generale che la sottopone ad una commissione da lui presieduta, composta dal dirigente che ha effettuato la valutazione e da un dirigente designato dal segretario generale, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione.";*

d) all'articolo 39, comma 2, al terzo periodo, le parole: "*limitato al 50% del personale direttivo in servizio*" sono soppresse e al quarto periodo, dopo le parole "*nei limiti delle disponibilità di bilancio"*, sono aggiunte le seguenti: "*e delle risorse stanziate per il personale";*

e) all'articolo 45, il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. La valutazione è svolta dal dirigente dell'unità organizzativa presso la quale presta servizio l'impiegato operativo sulla base degli obiettivi assegnati dallo stesso, secondo le modalità di cui all'art. 31, ove compatibili."* ed è aggiunto il seguente comma: *"2-bis. Il rapporto è comunicato all'impiegato operativo, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, l'impiegato operativo può presentare richiesta di riesame al segretario generale che la sottopone ad una commissione da lui presieduta, composta dal dirigente che ha effettuato la valutazione e da un dirigente designato dal segretario generale, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione.";*

f) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole "*La progressione economica avviene*" è aggiunta la seguente: "*annualmente*"; al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "*Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle risorse stanziate per il personale.";* i commi 3 e 7 sono soppressi;

g) all'articolo 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. La valutazione è svolta dal dirigente dell'unità organizzativa presso la quale presta servizio l'impiegato esecutivo sulla base degli obiettivi assegnati dallo stesso, secondo le modalità di cui all'art. 31, ove compatibili."* ed è aggiunto il seguente comma*: "2-bis. Il rapporto è comunicato all'impiegato esecutivo interessato, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, l'impiegato esecutivo può presentare richiesta di riesame al segretario generale che la sottopone ad una commissione da lui presieduta, composta dal dirigente che ha effettuato la valutazione e da un dirigente designato dal segretario generale, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione."***;**

h) all'articolo 51, al comma 1, dopo le parole "*La progressione economica del personale esecutivo avviene*" è aggiunta la seguente: "*annualmente*"; al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "*Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle risorse stanziate per il personale.";* i commi 3 e 7 sono soppressi.

10A14410

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enapren»

Estratto determinazione V&A.PC/R/19 dell'8 novembre 2010

Specialità medicinale: ENAPREN.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

Confezioni:

025682028 - «20 mg compresse» 14 compresse;

025682042 - «5 mg compresse» 28 compresse;

025682079 - «20 mg compresse» 28 compresse.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0404/002,004/R/02.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue straniere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Enapren» è rinnovata con durata illimitata a partire dalla data del rinnovo europeo 29 gennaio 2010.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ephinal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2173 dell'8 novembre 2010

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, Italia.

Medicinale: EPHYNAL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 000053037 - «300 mg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisomucil»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2174 dell'8 novembre 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano, Italia.

Medicinale: LISOMUCIL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2 e 4.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023185061 - «100 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023185109 - «100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero» flacone 125 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14071

Avviso di rettifica concernente l'estratto determinazione V&A.N/V n. 1934 del 24 settembre 2010 relativo al medicinale «Selg».

Avviso di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1934 del 24 settembre 2010 relativo al medicinale "Selg" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2010».

Ove è scritto:

A.I.C. n. 02887013 - «Polvere per soluzione orale» 4 bustine bipartite da 70 g,

leggasi:

A.I.C. n. 02887013 - «Polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 g.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gastromiro»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2171 dell'8 novembre 2010

Titolare AIC: Bracco Imaging Italia S.r.l. (codice fiscale 05501420961) con sede legale e domicilio fiscale in via Folli Egidio, 50, 20134 - Milano (Italia).

Medicinale: GRASTROMIRO.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente Paragrafo del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026899017 - «61,2% soluzione» flacone 20 ml per uso orale o rettale;

AIC n. 026899029 - «61,2% soluzione» flacone 50 ml per uso orale o rettale;

AIC n. 026899031 - «61,2% soluzione» flacone 100 ml per uso orale o rettale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14073

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Zoloft»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 346 dell'8 novembre 2010

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Medicinale: ZOLOFT.

Oggetto: Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Zoloft»:

AIC n. 027753033 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

AIC n. 027753045 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

AIC n. 027753096 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore;

AIC n. 027753108 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;

AIC n. 027753110 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

AIC n. 027753122 - «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

AIC n. 027753134 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dall'8 novembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/PC/P/92187 del 26 luglio 2010 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 agosto 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14074

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Pneumovax»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 345 dell'8 novembre 2010

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD s.n.c.

Medicinale: PNEUMOVAX.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda e tenuto conto della circolare del Ministero della salute - prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2010-2011, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pneumovax»:

AIC n. 034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0,5 ml;

AIC n. 034933022/M - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0,5 ml;

AIC n. 034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0,5 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 15 novembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/490 del 12 luglio 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14075

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Comunicato del Presidente del 24 novembre 2010 su «Trasmissione dati relativi agli avvalimenti»

IL PRESIDENTE

Visto quanto disposto dall'art. 49, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativamente all'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere all'Autorità, per ciascuna gara, le dichiarazioni di avvalimento, con l'indicazione dell'aggiudicatario, per consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e la pubblicità nel sito informatico dell'Osservatorio;

Vista la necessità di attuare ogni forma di pubblicità prevista;

Comunica

che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli atti di avvalimento dovranno essere trasmesse all'Autorità esclusivamente mediante procedura informatica tramite accesso all'indirizzo www.avcp.it

Le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare anche i dati sugli avvalimenti relativi alle gare espletate dal 30 luglio 2010.

Il Presidente: BRIENZA

10A14402

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cestem»

Decreto n. 110 del 2 novembre 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0359/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario CESTEM compresse aromatizzate per cani di piccola e media taglia.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Ceva Santè Animale nello stabilimento sito in Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104254014;

scatola contenente 1 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104254038;

scatola contenente 52 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104254053.

Principi attivi:

Febantel - 150 mg;

Pyrantel (come embonato) - 50 mg;

Praziquantel - 50 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani (adulti e cuccioli).

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento di infestazioni miste causate da cestodi e nematodi adulti delle specie seguenti:

Nematodi:

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (forme adulte ed immature).

Ancilostomi: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulti).

Trichiuridi: Trichuris vulpis (adulti).

Cestodi:

Vermi piatti: Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (forme adulte ed immature).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità del medicinale veterinario dopo prima apertura del blister: 7 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A13941

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 50 mg».

Provvedimento n. 228 del 2 novembre 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0309/001/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario ALFAMED 50 mg soluzione spot-on per gatti, nelle confezioni:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104071028;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104071030;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104071042;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104071055;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104071067.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto: variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A13942

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline 50 mg».

Provvedimento n. 227 del 2 novembre 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0306/00/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario FIPROLINE 50 mg soluzione spot-on per gatti, nelle confezioni:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104067018;

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104067020;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104067032;

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104067044;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104067057.

Titolare A.I.C.: Francodex con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto: variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A13943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxipan»

Provvedimento n. 229 del 2 novembre 2010

Medicinale per uso veterinario «DOXIPAN» polvere orale al 20%:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100150022;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 100150034;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 100150061;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 100150073.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - Trei S.p.A. - con sede legale in Modena, Viale Corassori, 62 - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB n. 18 - sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile;

variazione tipo IB n. 2 - modifica di denominazione del medicinale veterinario.

Si autorizza la sostituzione degli eccipienti di seguito indicati con eccipienti comparabili: il lattosio con il destrosio monoidrato e la silice colloidale anidra con la silice colloidale idrata.

La validità resta invariata.

Si autorizza, inoltre, la modifica di denominazione del prodotto medicinale per uso veterinario da «DOXIPAN» a «DOXIPAN 20».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13944

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell' abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo CML Verifiche Srl, in Afragola.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CML Verifiche Srl, via D. Morelli, 49, Afragola (Napoli)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 novembre 2010.

10A13976

REGIONE TOSCANA

Approvazione delle ordinanze n.27 e 28 del 2 novembre 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto

che con proprie ordinanze:

n. 27 del 2 novembre 2010 ha provveduto al rimborso delle spese a favore del Ministero dell'interno;

n. 28 del 2 novembre 2010 ha provveduto al rimborso delle spese sostenute dalla Regione Toscana per assunzione categoria C a tempo determinato;

che le ordinanze sono disponibili sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 9 novembre 2010 - parte prima.

10A13977

Approvazione ordinanza n. 29 del 10 novembre 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 29 del 10 novembre 2010 ha approvato le misure cautelari ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 1/2005 e con riferimento agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 67/2003;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 17 novembre 2010 parte prima.

10A14144

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-279) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.